SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 130° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 maggio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero dell'interno

CIRCOLARI

Ministero del commercio con l'estero

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 40

Ministero dell'interno

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1989.

Modalità relative alle certificazioni concernenti il bilancio preventivo 1989 delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane.

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1989.

Modalità relative alle certificazioni concernenti il conto consuntivo 1987 delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane.

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1989.

Dimostrazione della copertura minima, per l'anno 1988, dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale e del servizio degli acquedotti.

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1989.

Dimostrazione della iscrizione a ruolo per l'anno 1988 di un ammontare della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non inferiore alla misura minima prevista al comma 8-*sexies* dell'art. 16 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

Da 89A1950 a 89A1953

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 39:

Banca nazionale del lavoro, in Roma:

Sezione autonoma di credito fondiario

Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1989.

Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità

Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1989.

Sezione autonoma di credito alberghiero, turistico e sportivo

Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1989.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 24 maggio 1989, n. 193.

Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 14-*bis*, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I benefici di cui all'articolo 4, comma 14-*bis*, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, avranno le seguenti decorrenze:

a) ai fini giuridici dal 1° luglio 1972, così come previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, e, comunque, dalla data del decreto di nomina, se successiva;

b) ai fini economici dalla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1985, n. 17.

2. Le mansioni richieste per l'applicazione dei benefici di cui al comma 1 sono quelle previste dall'articolo 172 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e cioè quelle di concetto, tecniche e amministrative.

3. Gli impiegati delle carriere di concetto del Ministero delle finanze, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 14-*bis*, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, che siano transitati quali vincitori di concorso nei ruoli della carriera direttiva del medesimo Ministero, possono chiedere, con istanza da presentare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di fruire dei benefici di cui alla norma sopra citata.

4. La ricostruzione di carriera del personale anzidetto si effettua nel ruolo della carriera direttiva di appartenenza all'entrata in vigore della presente legge o, in mancanza, in altro ruolo della carriera direttiva del Ministero delle finanze, pur rimanendo in servizio nel settore dell'Amministrazione di appartenenza.

5. Le promozioni conseguite per effetto della presente legge, contrassegnate dagli stessi provvedimenti adottati per il troncone di concetto delle *ex* carriere speciali, danno titolo alla collocazione in ruolo, secondo l'ordine della relativa graduatoria, dopo l'ultimo degli impiegati della *ex* carriera direttiva o del ruolo ad esaurimento pervenuti alla medesima qualifica con la stessa decorrenza ed aventi uguale anzianità di servizio.

6. Gli impiegati delle *ex* carriere di concetto tecniche, destinatari della presente legge, continuano a prestare la loro opera, per almeno dieci anni, presso gli uffici dell'Amministrazione di appartenenza con le funzioni tecniche del ruolo di provenienza.

Art. 2.

1. All'onere di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in lire 52.600 milioni per l'anno 1989, in lire 13.584 milioni per l'anno 1990 ed in lire 13.584 milioni per l'anno 1991, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

Il comma 14-*bis* dell'art. 4 del D.L. n. 853/1984, aggiunto dalla legge di conversione n. 17 del 1985, prevede quanto segue: «14-*bis*. I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, [Per il titolo si veda nelle note all'art. 1, *n.d.r.*], sono estesi al personale di concetto delle soppresse carriere ordinarie (tecniche ed amministrative) che abbia sostenuto concorsi di accesso alla carriera con almeno tre prove scritte sulle materie professionali e di istituto ed abbia svolto mansioni analoghe a quelle degli impiegati delle carriere speciali».

Note all'art. 1:

— Per il testo del comma 14-*bis* dell'art. 4 del D.L. n. 853/1984 si veda la nota al titolo.

— Il D.P.R. n. 319/1972 concerne il riordinamento delle ex carriere speciali.

— La legge n. 17/1985 di conversione del D.L. n. 853/1984 è stata pubblicata nell'edizione straordinaria alla *Gazzetta Ufficiale* di domenica 17 febbraio 1985 ed è entrata in vigore il 18 febbraio 1985.

— L'art. 172 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, così recita:

«Art. 172 (Attribuzioni). — Il personale delle carriere di concetto addetto agli uffici dell'amministrazione centrale e periferica svolge i compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico previsti dai singoli ordinamenti e provvede agli adempimenti che ad esso vengono affidati.

Nell'espletamento dei propri compiti ha la responsabilità della corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1168):

Presentato dal sen. CANNATA ed altri il 20 giugno 1988.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 7 settembre 1988, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 28 settembre 1988; 20 e 26 ottobre 1988; 9 novembre 1988; 14 dicembre 1988.

Assegnato nuovamente alla 6ª commissione, in sede deliberante, il 19 dicembre 1988.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 20 dicembre 1988.

Camera dei deputati (atto n. 3491):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 19 gennaio 1989, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla XI commissione il 31 gennaio 1989; 9 febbraio 1989; 6, 13, 27 aprile 1989 e approvato, con modificazioni, il 3 maggio 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1168-*B*):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede deliberante, l'8 maggio 1989, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione e approvato il 10 maggio 1989.

89G0256

LEGGE 24 maggio 1989, n. 194.

Modificazione dell'articolo 25 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, recante: «Ordinamento della professione di guida alpina».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 25 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Regioni a statuto speciale*). — *1.* Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di guida alpina, i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo o aspirante guida sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali, competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi del comma 7 dell'articolo 7».

2. Le disposizioni di cui al comma precedente hanno efficacia dal giorno di entrata in vigore della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

La legge n. 6/1989 è entrata in vigore il 27 gennaio 1989.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3693):

Presentato dall'on. SEPPIA ed altri il 6 marzo 1989.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 7 marzo 1989, con parere della commissione I.

Esaminato dalla VII commissione il 16 marzo 1989 e approvato il 5 aprile 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1688):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 18 aprile 1989, con parere della commissione 1ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 10 maggio 1989.

89G0257

DECRETO-LEGGE 29 maggio 1989, n. 195.

Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per la ristrutturazione dell'ente Ferrovie dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Adeguamento tariffario

1. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le tariffe per il trasporto passeggeri, comprese quelle relative al comparto sociale, sono aumentate di una quota percentuale per ogni anno, anche al fine di provvedere al riequilibrio tariffario, in comparazione con le tariffe delle altre modalità di trasporto. Per l'anno 1989 la percentuale di aumento è stabilita nella misura media del 20 per cento, con effetto a decorrere dal 15 aprile 1989. Per gli anni successivi si provvede con decreto del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza.

2. L'aumento non può comunque portare ad eccedere, al termine del quinquennio, il livello tariffario comunitario. L'aumento delle tariffe relative al comparto sociale deve in ogni caso essere stabilito in misura tale da consentire la graduale riduzione dell'onere a carico del bilancio dello Stato, ai sensi del regolamento C.E.E. n. 1191/69.

3. Le tariffe per il trasporto merci sono stabilite tenendo conto della concorrenzialità degli altri sistemi di trasporto, nonché del tasso programmato di inflazione.

Art. 2.

Disposizioni in materia di personale

1. Entro il 30 giugno 1989, l'ente Ferrovie dello Stato sottopone al Ministro dei trasporti, per l'approvazione, un programma contenente l'indicazione delle misure idonee a conseguire le seguenti finalità:

a) avvio al prepensionamento di una quota del personale dell'ente, tenuto conto delle dotazioni organiche, nei limiti dell'apposito stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989;

b) riduzione della copertura dei posti che si renderanno vacanti, al numero indicato come necessario nel programma medesimo;

c) sperimentazione contrattata di riduzioni di orario e proporzionalmente di retribuzione.

Art. 3.

Investimenti

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ente Ferrovie dello Stato presenta al Ministro dei trasporti un piano indicante le priorità degli interventi per la realizzazione di infrastrutture. Il piano è approvato dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 maggio 1985, n. 210, e trasmesso alle Camere.

2. Con l'approvazione del piano di cui al comma 1 cessa l'applicazione delle precedenti disposizioni legislative incompatibili con le indicazioni contenute nel piano stesso.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ente Ferrovie dello Stato presenta al Ministro dei trasporti, per l'approvazione, il programma per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 18, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente le linee a scarso traffico e gli impianti di cui all'articolo 8, quarto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. In caso di mancata attuazione delle previsioni del programma entro il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, è soppresso l'obbligo di servizio pubblico anche per la parte del programma non attuata.

Art. 4.

Procedure

1. I progetti di infrastrutture di interesse nazionale riguardanti investimenti nel comparto ferroviario, presentati dall'ente Ferrovie dello Stato alla regione territorialmente competente, sono approvati, sentiti gli enti locali interessati, dalla regione stessa entro tre mesi dalla data di presentazione; i progetti così approvati hanno efficacia di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Ove i progetti non vengano approvati, si applica la disposizione di cui all'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Le condizioni di contratto con terzi devono fare riferimento alla disciplina comunitaria per il settore e tenere conto, in particolare, dei prezzi medi unitari praticati nell'ambito della Comunità economica europea.

Art. 5.

Economicità della gestione

1. Nel corso delle operazioni di ristrutturazione, l'ente Ferrovie dello Stato adotta prioritariamente misure organizzative e interventi tecnologici nel campo degli automatismi e dei sistemi di sicurezza, finalizzati all'aumento della capacità della rete ferroviaria e della velocità media. A tale scopo l'ente procede altresì alla riprogrammazione degli orari.

Art. 6.

Patrimonio dell'ente

1. Il Ministro dei trasporti assicura l'integrale attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, entro il termine del 31 dicembre 1989.

2. Nel caso in cui risulti necessaria l'immediata disponibilità di singoli beni, compresi tra quelli di cui al predetto articolo 1, terzo comma, della legge n. 210 del 1985, il Ministro dei trasporti provvede al trasferimento nel patrimonio dell'ente degli stessi beni, con proprio decreto, che costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SANTUZ, *Ministro dei trasporti*

AMATO, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0262

DECRETO-LEGGE 29 maggio 1989, n. 196.

Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile

1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti o accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

2. La contribuzione relativa alla eventuale differenza tra la retribuzione di cui al comma 1 e la retribuzione corrisposta, salvi i diritti spettanti al lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro, è a carico del datore di lavoro.

3. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la percentuale di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è elevata a 45. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma è elevata a 11,25. Resta a carico del datore di lavoro la contribuzione relativa alla eventuale differenza tra il limite minimo di retribuzione giornaliera e la retribuzione corrisposta.

4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dai seguenti:

«1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.

1-*bis*. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire duemilioni. Il relativo versamento entro sei mesi dalla scadenza della data stabilita per lo stesso e comunque, ove sia fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalità di apertura del dibattimento stesso, estingue il reato».

5. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30

ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente:

«5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno».

Art. 2.

Riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti, norme in materia contributiva

1. Costituiscono titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le denunce, le dichiarazioni e gli atti di riconoscimento di debito resi agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie dai soggetti tenuti al versamento di contributi e premi agli enti stessi, non seguiti da pagamento nel termine stabilito, limitatamente alle somme denunciate, dichiarate o riconosciute e non pagate ed ai relativi accessori di legge.

2. Costituiscono, altresì, titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le attestazioni dei dirigenti degli uffici territorialmente competenti degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie relative al mancato pagamento, nel termine stabilito, di quote di contribuzione in misura fissa e relativi accessori di legge dovuti, a norma delle vigenti disposizioni, agli enti stessi dagli iscritti negli elenchi di categoria, negli elenchi degli esercenti attività commerciali e negli elenchi degli artigiani.

3. Ai fini della riscossione, anche disgiunta, dei contributi, premi, sanzioni civili e sanzioni amministrative gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale si avvalgono del potere di ordinanza-ingiunzione, di cui all'articolo 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero emettono ingiunzioni, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero richiedono decreti ingiuntivi, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, provvisoriamente esecutivi, ai sensi dell'articolo 642, primo comma, del predetto codice, così come previsto dall'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11.

4. Le ingiunzioni emesse ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle somme di cui al comma 3, sono notificate da un funzionario dell'ente creditore, con le forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile. L'opposizione alle predette ingiunzioni è proposta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, o dell'ordinanza-ingiunzione, al pretore in funzione di giudice del lavoro. Il giudizio di opposizione è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Le ingiunzioni emesse ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, le ordinanze-ingiunzioni emesse ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la riscossione delle somme di cui al comma 3, gli attestati e le certificazioni necessari per l'emissione dei decreti ingiuntivi di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, elaborati meccanograficamente, possono essere sottoscritti a stampa dal funzionario delegato dal presidente degli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Parimenti possono essere sottoscritte a stampa tutte le comunicazioni elaborate meccanograficamente.

5. Per la riscossione dei crediti assistiti da titoli esecutivi, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi del Servizio centrale della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai sensi dell'articolo 2 del decreto stesso, secondo la disciplina prevista per le imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso.

6. Contro i ruoli esattoriali emessi sulla base dei titoli esecutivi è ammessa opposizione. L'opposizione e il relativo giudizio sono regolati dal comma 4. In pendenza del giudizio di primo grado il pretore può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.

7. In attesa dell'entrata in funzione del Servizio centrale della riscossione, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali, secondo la disciplina prevista per le imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso.

8. Per la riscossione dei contributi e dei premi e relativi accessori di legge, i cui termini di pagamento sono scaduti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi dei sistemi di cui ai commi 5 e 7, con la concessione da parte degli enti stessi di una tolleranza convenzionale dell'obbligo del non riscosso come riscosso pari al trenta per cento dell'importo di ogni rata. Sono fatti salvi i decreti ingiuntivi richiesti od emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto che saranno messi in esecuzione entro il 30 novembre 1989 socondo le procedure previste dal codice di procedura civile. Il limite del cinque per cento all'incremento degli aggi previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 44, non ha effetto per le riscossioni di cui al presente articolo.

9. L'obbligo di avvalersi del Servizio centrale della riscossione e, in attesa della sua entrata in funzione, del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali può essere sospeso temporaneamente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, su proposta degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie.

10. Gli oneri relativi ad aggi esattoriali, ovvero a compensi e spese delle procedure esecutive, sono a carico dei soggetti tenuti al pagamento dei contributi e dei premi.

11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di

forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dal consiglio di amministrazione, ovvero, per delega di quest'ultimo, dal comitato esecutivo, ovvero, per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi.

12. È elevata da 8,50 a 12 punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale.

13. I crediti di importo non superiore a lire 35.000 per premi o contributi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti unitamente agli accessori di legge e non si fa luogo alla loro riscossione.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) per tutte le contribuzioni riscosse dallo stesso.

15. Per la regolarizzazione rateale dei premi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei relativi accessori di legge dovuti allo SCAU, per gli anni 1987 e precedenti, dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri e rispettivi concedenti, si applica il tasso di interesse legale.

16. Le disposizioni di cui al numero 1) del primo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, devono essere intese nel senso che il beneficio previsto per i datori di lavoro iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica agli agenti di assicurazione.

17. Il primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, vanno interpretati nel senso che lo sgravio aggiuntivo ivi previsto è concesso alle imprese che già fruiscono degli sgravi degli oneri sociali e si applica per ciascuna delle due aliquote complessive previdenziali ed assistenziali.

18. La misura del contributo di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 1989 è confermata pari al 2 per cento.

19. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni contenute nell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono tenuti, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa fiscale, ad inviare copia delle dichiarazioni di cui al citato articolo 14 all'INPS e all'INAIL ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali di pertinenza. Il versamento delle somme dovute deve essere effettuato, secondo le modalità stabilite dall'INPS e dall'INAIL, o in unica soluzione, entro il termine del 30 novembre 1989, o in cinque rate, di cui la prima scadente il 30 novembre 1989. Per la rateazione si applicano le disposizioni previste nella fattispecie dalla normativa fiscale. Nelle dichiarazioni devono essere evidenziati i redditi imponibili ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali. Il mancato invio delle dichiarazioni nei termini stabiliti anche ad una sola delle amministrazioni interessate comporta la decadenza dei benefici connessi al differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni stesse. Sulle somme non versate all'INPS e all'INAIL alle scadenze sopra richiamate sono dovuti gli accessori di legge, previsti per le contribuzioni previdenziali ed assistenziali, dalla data di scadenza dei termini di pagamento. Sulle somme dovute per contribuzioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del presente comma relative alle quote di reddito non dichiarate o non rettificate dagli istituti previdenziali anteriormente al 30 marzo 1989 non sono applicati interessi e sanzioni di legge.

Art. 3.

Incompatibilità dei trattamenti di disoccupazione con quelli pensionistici, norme per l'assicurazione obbligatoria al CPDEL e all'INADEL, disposizioni relative all'INAIL, ai rapporti INPS, INAIL e camere di commercio, industria ed artigianato, nonché alla ripartizione dei contributi fra i patronati.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per i titolari di pensioni che abbiano superato l'età pensionabile di vecchiaia, prevista per il diritto a pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

2. I dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali continuino a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente dagli enti locali.

3. I crediti per premi dovuti all'INAIL, di cui al numero 8) del primo comma dell'articolo 2778 del codice civile, sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del primo comma del predetto articolo.

4. Il secondo comma dell'articolo 45 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

«Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente articolo, deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulti dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma in ragione d'anno pari al tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni».

5. A decorrere dal 1° gennaio 1990 i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico di cui al comma 4, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico, debbono comunicare all'INAIL generalità e qualifiche dei lavoratori assicurati, entro cinque giorni dall'insorgenza dell'obbligo assicurativo.

6. All'atto della iscrizione presso le camere di commercio, industria e artigianato, gli interessati devono specificare la sussistenza dell'obbligo assicurativo per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per le assicurazioni obbligatorie gestite dall'INPS, indicando, ove già acquisito, il numero di posizione assicurativa e la data di presumibile avvio dell'attività.

7. Tra l'INPS, l'INAIL, le camere di commercio e gli organismi ad esse collegati per la gestione del sistema informativo camerale, sono attivati collegamenti telematici, al fine di consentire l'accesso diretto, da parte dell'INPS e dell'INAIL, alle risultanze degli archivi camerali di base e di quelli collegati all'anagrafe nazionale delle imprese, nonché la consultazione anche generalizzata, da parte delle camere di commercio e degli organismi collegati, delle informazioni anagrafiche e di quelle relative al numero dei dipendenti, acquisite alle anagrafi delle aziende e a quelle degli imprenditori autonomi gestite dall'INPS e dall'INAIL.

8. All'atto della richiesta del numero della partita IVA, i titolari di aziende agricole debbono indicare gli estremi della iscrizione allo SCAU, ovvero la ragione della non insorgenza dell'obbligo di iscrizione.

9. In attesa della realizzazione dei collegamenti telematici, la fornitura delle informazioni di cui ai commi 6 e 7 avverrà attraverso lo scambio di supporti magnetici. Le procedure per i collegamenti e lo scambio di supporti magnetici saranno definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. Le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per gli anni 1986, 1987, 1988 e 1989 sono effettuate, in deroga alle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli istituti stessi, in base a quote percentuali calcolate effettuando la media tra la quota di ripartizione definitiva applicata nell'anno precedente a ciascuno dei predetti anni e i dati acquisiti presso gli ispettorati del lavoro, tenuto anche conto delle risultanze fornite dagli istituti di previdenza e assistenza sociale, relativi, per ciascun anno, all'attività ed all'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

11. Per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, la cui costituzione è approvata nel corso dell'anno 1989, ai fini della ripartizione definitiva per l'anno stesso saranno presi in considerazione solo i dati acquisiti presso gli ispettorati del lavoro.

12. Tra i fondi accantonati di cui al comma 4 dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, da utilizzare secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1986, sono da ricomprendere anche i fondi accantonati relativi all'esercizio 1986.

13. Al comma 1 dell'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del Ministero del tesoro.»; al comma 4 del citato articolo le parole: «agli articoli 5, 8,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 5, 7, 8,».

Art. 4.

Fiscalizzazione degli oneri sociali

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodpo di paga in corso al 30 novembre 1989 è concessa una riduzione, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari a:

a) L. 55.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manufatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT; delle imprese armatoriali nonché delle imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, secondo un rapporto autista-dipendenti che non superi quello fra trattore e veicoli rimorchiati indicato dal comma 4 dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;

b) ulteriori L. 77.000 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera *a)* operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) L. 21.000 per ogni dipendente delle imprese alberghiere e delle aziende termali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografi-

che; delle agenzie di viaggio; dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377; delle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92; di ogni altra impresa con più di quindici dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali; degli enti, fondazioni ed associazioni senza fini di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché dei concessionari di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico, aventi finalità turistiche, in zone montane;

d) ulteriori L. 18.500 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera *c)* operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro.

3. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero de lavoratori occupati alla medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989, una riduzione di L. 56.000 per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma 3 successivamente al 30 novembre 1988 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di lire 56.000, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

5. I benefici di cui al commi 3 e 4 non si cumulano fra loro né con il beneficio di cui al comma 1, lettere *b)* e *d)*, e sono concessi per un periodo non superiore a dodici mesi per ciascun dipendente assunto.

6. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989, per ogni mensilità e fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, di L. 85.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1988, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso. La predetta diminuzione non trova applicazione per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale che prestino attività lavorativa per un numero di ore non inferiore a 78 ore mensili.

9. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1;

c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari a tre volte i periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.

11. Per le imprese operanti nei territori indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazoni, e nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblca 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e sulla base di un programma graduale di riallineamento alle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, da verificare semestralmente, può essere sospesa, anche temporaneamente, la condizione prevista dalla lettera *c)* del comma 9. Tale sospensione è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei limiti della spesa prevista dal presente decreto per la fiscalizzazione degli oneri sociali.

12. Con salvezza delle situazioni di cui al comma 11, per gli aspetti ivi disciplinati, le riduzioni di cui al presente articolo non spettano altresì, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai datori di lavoro che non diano comunicazione all'INPS del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da essi applicato.

13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che comportino danno ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349; ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, può disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitività dell'accertamento.

14. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

15. Il versamento dei contributi e dei premi previdenziali relativi ai periodi di paga in corso dal 1° dicembre 1988 e successivi, effettuati in difformità alle disposizioni del presente decreto, sono conguagliati senza accessori di legge alla prima scadenza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

16. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in L. 3.738 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.

17. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Differimento di termini per gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile e per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione.

1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 9, 10, 11 e 12.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 5.612 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 1.504 miliardi per il periodo 1992-2000, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di rendicontazione da parte dell'INPS.

3. Fermo restando lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge 11 aprile 1986, n. 113, il termine per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1 della citata legge n. 113 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1989. Per ogni componente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della medesima legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un membro supplente.

4. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione in agricoltura di cui al decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, deve considerarsi il 31 marzo.

5. In attesa della riforma della disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche il termine previsto per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche è prorogato al 31 dicembre 1989. Fino a tale data il commissario straordinario dell'Ente stesso assume, oltre ai compiti ed alle attribuzioni del presidente e del comitato direttivo, anche quelli del consiglio nazionale.

Art. 6.

Assicurazione per gli apprendisti artigiani

1. Le regioni a statuto ordinario comunicano, entro il mese di giugno 1989, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono anche il pagamento in cinque annualità costanti dei contributi per gli anni 1988 e precedenti, senza gravami di interessi ed oneri accessori per i contributi e la rateizzazione. Il limite massimo di dette annualità è fissato, per ogni regione e per ciascuno degli anni interessati alla rateizzazione, al 4 per cento della quota del fondo comune ad essa spettante, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 40, al netto delle somme di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, a carico delle singole regioni. In caso di insufficienza della rateizzazione rispetto ai contributi dovuti, il numero delle annualità è, con i suddetti criteri, automaticamente aumentato.

3. In mancanza della stipula delle convenzioni il Ministero del tesoro provvede ad accantonare, a valere sulle erogazioni spettanti alle regioni per gli anni 1989 e successivi, ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, importi annuali corrispondenti a quelli dovuti in forza del comma 2. Le somme accantonate vengono calcolate sulla base dei crediti comunicati al Ministero del tesoro, entro il 31 luglio 1989, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e vengono corrisposte agli istituti assicuratori entro il termine di ogni esercizio.

4. Fino all'intervenuta stipula delle convenzioni, i contributi dovuti da ogni regioni per gli anni 1989 e successivi verranno trattenuti sulle quote spettanti a titolo di ripartizione del fondo comune sulla base dei crediti annualmente comunicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini della successiva erogazione a favore degli istituti assicuratori.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0270

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1988, n. **580**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato in Desenzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numeri 416, 417 e 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1984-85 è istituita in Desenzano (Brescia) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per il commercio.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito dalla scuola professionale per attività ed impieghi commerciali con sezioni per:

	Sezioni numero
stenodattilografo (biennale).	1
addetto uffici turistici (triennale)	1
addetto segreteria d'azienda (triennale).	1
addetto contabilità d'azienda (triennale)	2

	Corsi numero
Corso post-qualifica:	
operatore turistico.	2

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; materie di cultura commerciale; lingue estere; stenografia; dattilografia e tecnica della duplicazione; pratica professionale; matematica generale ed applicata; geografia generale ed economica, fisica, politica e turistica; tecnica amministrativa aziendale; computisteria; contabilità e calcolo a macchina; merceologia; ragioneria; storia dell'arte e folklore; conversazione lingue estere; psicologia, pubbliche relazioni, propaganda e pubblicità; lingua e lettere italiane; storia; economia politica e turistica; diritto, legislazione sociale, alberghiera, turistica, tributaria; storia, sociologia e psicologia del turismo; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presiodeta dal preside dell istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito in garanzia di eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terz'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso, per titoli e per esami, alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 974.000.000;
2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;
3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;
4) con i contributi degli alunni.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Desenzano (Brescia) ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
FANFANI, *Ministro dell'interno*
AMATO, *Ministro del tesoro*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1989
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 268

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER IL COMMERCIO DI DESENZANO

Una sezione stenodattilografo (biennale)
Una sezione addetto uffici turistici (triennale)
Una sezione addetto segreteria d'azienda (triennale)
Due sezioni addetto contabilità d'azienda (triennale)
Due corsi post-qualifica - operatore turistico,
per complessive diciotto classi.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedre di insegnamento	27
3) Insegnanti tecnico-pratici	—
4) Segretario economo	1
5) Applicati di segreteria	4
6) Magazzinieri	1
7) Aiutanti tecnici	—
8) Bidelli	8
Personale incaricato	
9) Incarichi d'insegnamento per complessive centoquattordici ore settimanali.	
10) Insegnanti tecnico-pratici (1)	—

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89G0247

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1988, n. 581.

Istituzione di un istituto professionale di Stato femminile in Sava.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numeri 416, 417 e 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1984-85 è istituita in Sava una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato femminile.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori femminili.

Esso è costituito dalla scuola professionale per le attività femminili con sezioni per:

	Sezioni numero
assistente per l'infanzia (triennale).	2
sarta per donna (triennale).	1
preparatrice laboratorio chimico biologico (triennale)	2

	Corsi numero
Corso post-qualifica:	
assistente comunità infantili	1

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; lingue estere; economia domestica; psicologia e pedagogia; anatomia, fisiologia ed igiene; tecnica professionale; esercitazioni pratiche; musica e canto; disegno; merceologia; contabilità; disegno e storia del costume; igiene; matematica; fisica; scienze naturali; chimica generale; chimica analitica; microbiologia e chimica biologica; lingua e lettere italiane; storia; elementi di diritto e legislazione sociale; igiene mentale e psichiatria infantile; chimica generale, organica e microbiologia; tecniche educative e di esplorazione; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito in garanzia di eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terz'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso, per titoli e per esami, alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 1.025.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni;

5) con i proventi dei laboratori.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Sava (Taranto) ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1988.

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

FANFANI, *Ministro dell'interno*

AMATO, *Ministro del tesoro*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1989
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 270

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO FEMMINILE DI SAVA

Due sezioni assistente per l'infanzia (triennale)
Una sezione sarta per donna (triennale)
Due sezioni preparatrice laboratorio chimico biologico (triennale)
Un corso post-qualifica - assistente comunità infantili, per complessive diciassette classi.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedre di insegnamento	17
3) Insegnanti tecnico-pratici	9
4) Segretario economo	1
5) Applicati di segreteria	4
6) Magazzinieri	1
7) Aiutanti tecnici	2
8) Bidelli	8
Personale incaricato	
9) incarichi d'insegnamento per complessive settantasette ore settimanali	
10) insegnanti tecnico-pratici (1)	—

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89G0248

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1988, n. **582.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato femminile in Acireale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numeri 416, 417 e 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1984-85 è istituita in Acireale (Catania) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato femminile.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori femminili.

Esso è costituito dalla scuola professionale per le attività femminili con sezioni per:

	Sezioni numero
assistente per l'infanzia (triennale)	4
accompagnatrice turistica (triennale) . . .	1

	Corsi numero
Corso post-qualifica:	
assistente comunità infantile	2

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; lingue estere; economia domestica; psicologia e pedagogia; anatomia, fisiologia ed igiene; tecnica professionale; esercitazioni pratiche; musica e canto; disegno; lingua e lettere italiane; storia; elementi di diritto e legislazione sociale; matematica; igiene mentale e psichiatria infantile; chimica generale, organica e microbiologica; tecniche educative e di esplorazione; storia dell'arte; igiene pronto soccorso; psicologia e pubbliche relazioni; geografia turistica; contabilità; dattilografia; tecnica turistica; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito in garanzia di eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terz'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami, alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissata in L. 1.098.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni;

5) con i proventi dei laboratori.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Acireale (Catània) ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
FANFANI, *Ministro dell'interno*
AMATO, *Ministro del tesoro*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1989
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 271

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO FEMMINILE DI ACIREALE

Quattro sezioni assistente per l'infanzia (triennale);
Una sezione accompagnatrice turistica (triennale);
Due corsi post-qualifica - assistente comunità infantile,
per complessive 19 classi.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside.	1
2) Cattedre di insegnamento	17
3) Insegnanti tecnico-pratici	7
4) Segretario economo	1
5) Applicati di segreteria	4
6) Magazzinieri.	1
7) Aiutanti tecnici	1
8) Bidelli	8
Personale incaricato	
9) Incarichi d'insegnamento per complessive centocinquantuno ore settimanali.	
10) Insegnanti tecnico-pratici (1) —.	

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89G0249

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1988, n. 583.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Pozzuoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numeri 416, 417 e 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1984-85 è istituita in Pozzuoli (Napoli) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

	Sezioni numero
Scuola professionale per l'industria meccanica con sezioni per:	
congegnatore meccanico (triennale)	1
meccanico fresatore (triennale).	1
Scuola professionale per l'industria elettrica con sezioni per:	
montatore e riparatore di apparecchi radio TV (triennale).	2

	Corsi numero
Corso post-qualifica:	
tecnico industria meccanica	1
tecnico industrie meccaniche ed elettroniche	1

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; conversazione tecnica in lingua estera; elettronica, radioelettronica e videotecnica; misurazioni elettriche, elettroniche e videotecniche; tecnologia delle costruzioni elettroniche e disegno relativo; esercitazioni pratiche e collaudi; disegno tecnico; lavorazioni al banco, fucinatura e trattamenti termici; laboratorio tecnologico; lavorazioni macchine utensili; tecnologia meccanica, laboratorio tecnologico meccanica applicata; esercitazioni pratiche nei reparti di lavorazione; lingua e lettere italiane; storia; elementi di economia politica; elementi di diritto e legislazione sociale; lingua estera; fisica e laboratorio; chimica e laboratorio; elettrotecnica ed elettronica; laboratorio misurazioni; tecnologia, macchine, tecnica della produzione e disegno; esercitazioni; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito in garanzia di eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terz'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 1.219.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni;

5) con i proventi dei laboratori e delle officine.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Pozzuoli (Napoli) ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

FANFANI, *Ministro dell'interno*

AMATO, *Ministro del tesoro*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1989
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 273

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO DI POZZUOLI.

Una sezione congegnatore meccanico (triennale)
Una sezione meccanico fresatore (triennale).
Due sezioni montatore e riparatore di apparecchi TV (triennale).
Un corso post-qualifica - tecnico industrie meccaniche.
Un corso post-qualifica - tecnico industrie elettriche ed elettroniche,

per complessive sedici classi.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedre di insegnamento	16
3) Insegnanti tecnico-pratici.	10
4) Segretario economo.	1
5) Applicati di segreteria	4
6) Magazzinieri.	1
7) Aiutanti tecnici	3
8) Bidelli.	9
Personale incaricato	
9) Incarichi d'insegnamento per complessive duecentoventiquattro ore settimanali.	
10) Insegnanti tecnico-pratici (1) —	

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89G0250

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 198, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in applicazioni biotecnologiche.

Scuola di specializzazione in applicazioni biotecnologiche

Art. 199. — È istituita la scuola di specializzazione in applicazioni biotecnologiche presso l'Università degli studi di Bari.

La scuola ha lo scopo di fornire le conoscenze teoriche e pratiche per la preparazione di specialisti in grado di facilitare l'applicazione delle innovazioni che le biotecnologie vanno sempre più sviluppando nei diversi settori del mondo produttivo e dei servizi. Lo specialista in applicazioni biotecnologiche costituirà l'anello di congiunzione tra il lavoro del ricercatore di base e lo specialista di processo. La scuola rilascia il titolo di specialista in applicazioni biotecnologiche.

Art. 200. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede almeno duecento ore di insegnamento e duecento ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi.

Art. 201. — Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di scienze e i dipartimenti di biochimica e biologia molecolare e di chimica, nonché l'istituto di genetica.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 202. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in: chimica, chimica industriale, chimica e tecnologia farmaceutiche, fisica, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze delle preparazioni alimentari. Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso Università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 203. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno.

complementi di biologia e genetica molecolari;
complementi di chimica biologica;
complementi di microbiologia generale;
complementi di chimica delle fermentazioni;
complementi di chimica organica industriale;
complementi di chimica fisica biologica;
metodologie chimiche analitiche.

2° Anno:

complementi di genetica dei microrganismi;

metodologie chimico fisiche,

ed inoltre cinque fra i seguenti corsi, attivati dal consiglio della scuola:

colture cellulari;
immunologia e immunochimica;
complementi di microbiologia industriale;
complementi di biochimica industriale;
tecniche di manipolazioni genetiche;
tecniche di mutagenesi e miglioramento ceppi;
tecnologie della misura;
sostanze naturali biologicamente attive;
tecniche per la determinazione di sequenze di acidi nucleici;
tecniche per la sintesi di acidi nucleici;
tecniche di immobilizzazione di cellule ed enzimi;
tecniche per la determinazione di sequenze di proteine.

3° Anno:

elementi di ingegneria biochimica;

aspetti legislativi delle biotecnologie.

ed inoltre quattro (a scelta) fra i seguenti corsi:
ottimizzazione dell'espressione genica;
vettori di clonazione;
biotecnologie della chimica fine;
applicazioni analitiche delle biotecnologie;
biotecnologie e depurazione ambientale;
biotecnologie dell'industria farmaceutica;
biotecnologie dell'industria sieroterapica;
biotecnologie nei problemi energetici;
rischi biologici e loro stima;
tecniche avanzate di purificazione;
bioinformatica;
applicazioni informatiche alle biotecnologie;
complementi di biochimica della nutrizione;
tecniche di ingegneria proteica;
catalisi in biotecnologia;
biotecnologie e nutrizione.

Art. 204. — All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolto sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 205. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamenti e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1989
Registro n. 8 Istruzione, foglio n. 302

89A2284

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1984 e modificato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 128 a 134, relativi alle norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione, sono sostituiti dai nuovi seguenti articoli, con il conseguente spostamento della numerazione successiva:

Norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione

Art. 128. — Nell'Università degli studi di Trieste sono istituite le scuole di specializzazione riportate negli articoli successivi.

Art. 129. — I bandi di ammissione relativi a ciascuna scuola, con specificazione del numero degli iscrivibili, sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico.

I candidati alle specializzazioni, per le quali è requisito indispensabile il possesso dell'abilitazione professionale, possono partecipare «sub condicione» all'esame di ammissione; all'atto di regolare l'iscrizione debbono depositare anche il diploma di abilitazione.

L'eventuale differenzà, fra il totale degli iscrivibili previsto per ciascuna scuola ed il corrispondente numero di posti effettivamente banditi, potrà essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera limitatamente alle scuole il cui titolo di ammissione non preveda l'esistenza di un albo professionale.

Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potrà essere comunque superiore al 20% di quelli di cittadinanza italiana.

Limitazioni e condizioni di ammissioni per specializzandi stranieri sono incluse negli statuti specifici e riportati nel bando di concorso.

Art. 130. — Il concorso di ammissione, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, è per esami e titoli.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione;

b) in una eventuale prova orale sempre sulle medesime tematiche, integrate, se del caso, da una prova pratica.

Il bando di concorso di ammissione a ciascuna scuola indicherà eventuali modalità diverse, come mediante quesiti a risposte multiple, ed i programmi di esame.

Il candidato dovrà dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua o delle lingue straniere secondo quanto indicato nel bando.

La valutazione dei titoli integrerà il punteggio, conseguito nell'esame di cui ai commi precedenti, in una misura non superiore al 30% dello stesso.

Costituiscono titolo:

a) la tesi di laurea;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando di concorso per ciascuno dei corsi di laurea che danno accesso alla scuola;

d) le pubblicazioni scientifiche.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito da decreto ministeriale del 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

Art. 131. — La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Nel caso di convenzione con enti pubblici o privati, che preveda, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione può essere integrata da un docente o cultore di materie attinenti alla scuola, scelto dal consiglio della scuola entro una terna designata dagli enti erogatori.

Art. 132. — La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista è composta di cinque professori di ruolo della scuola designati dal consiglio della scuola, di cui all'art. 136. Eventuali allargamenti che comportino integrazioni non superiori a due membri, e le modalità relative sono definiti dalle normative specifiche di ciascuna scuola.

Art. 133. — L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 134. — Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.

Art. 135. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo che insegni nella scuola; di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto, con voto segreto, dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della scuola le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.

Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 136. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti della scuola compresi gli eventuali docenti a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Art. 137. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli delle facoltà interessate sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 138. — Lo specializzando è tenuto a seguire tutti i corsi di lezioni ed a partecipare a tutte le attività pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi, ovvero attraverso altre idonee forme.

Art. 139. — Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte nell'anno, valutato da una commissione, nominata dal rettore e presieduta dal direttore della scuola, e costituita dai docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati.

Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno.

È ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta.

Art. 140. — Il calendario dei corsi di studio e delle attività pratiche è stabilito anno per anno, dal consiglio della scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola.

I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti.

Art. 141. — Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità.

Art. 142. — Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base a convenzioni con altre Università, per i docenti che debbano esplicare le previste attività didattiche in sede diversa da quella ordinaria di servizio, e che abbiano incluso tali attività nel proprio piano didattico annuale approvato dalla facoltà di appartenenza è prevista la corresponsione di un rimborso spese relative al trasporto e all'eventuale pernottamento.

Art. 143. *(Norma transitoria).* — Le scuole già funzionanti presso l'Università con il vecchio ordinamento sono progressivamente disattivate; le scuole funzionanti con il nuovo ordinamento sono progressivamente attivate a partire dall'anno accademico nel quale entra in vigore il riordinamento di ciascuna scuola.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1989
Registro n. 8 Istruzione, foglio n. 249

89A2285

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 808 a 810 relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia generale sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 822 a 826 relativi alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni sono soppressi.

Art. 3.

Gli articoli da 853 a 857 relativi alla scuola di specializzazione in fisioterapia, che muta denominazione in medicina fisica e riabilitazione, sono soppressi.

Art. 4.

Gli articoli da 868 a 870 relativi alla scuola di specializzazione in pediatria sono soppressi.

Art. 5.

Gli articoli da 871 a 874 relativi alla scuola di specializzazione in medicina dello sport sono soppressi.

Art. 6.

Gli articoli da 895 a 897 relativi alla scuola di specializzazione in pediatria preventiva e puericultura sono soppressi.

Art. 7.

Gli articoli da 900 a 906 relativi alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, che muta denominazione in malattie dell'apparato respiratorio, sono soppressi.

Art. 8.

Dopo l'art. 1051 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento delle scuole di specializzazione sopraelencate, afferenti alla seconda facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in chirurgia generale

Art. 1052. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia generale presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla seconda facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di preparare personale medico specializzato nel campo della chirurgia generale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale.

Art. 1053. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venticinque per ciascun anno di corso, per un totale di centoventicinque specializzandi.

Art. 1054. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la seconda facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 1055. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 1056. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;

b) diagnostica strumentale e di laboratorio;

c) tecnica operatoria;

d) fisiopatologia speciale;

e) chirurgia generale;

f) chirurgia speciale.

Art. 1057. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:
fisiopatologia generale;
informatica;
medicina legale;
chirurgia sperimentale e microchirurgia.

b) Diagnostica strumentale e di laboratorio:
patologia clinica;
anatomia patologica;
radiologia;
semeiotica strumentale.

c) Tecnica operatoria:
anatomia chirurgica;
tecniche operatorie;
chirurgia endoscopica.

d) Fisiopatologia speciale:
anestesia e rianimazione;
trattamento pre e post operatorio;
fisiopatologia chirurgica.

e) Chirurgia generale:
chirurgia generale;
chirurgia pediatrica;
chirurgia d'urgenza;
chirurgia oncologica;
chirurgia geriatrica.

f) Chirurgia speciale:
ortopedia e traumatologia;
neurochirurgia;
chirurgia ginecologica;
chirurgia toracica;
chirurgia cardiovascolare;
endocrinochirurgia;
chirurgia urologica;
chirurgia plastica e riparativa.

Art. 1058. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti

(quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica generale (ore 100):
fisiopatologia generale;
informatica;
chirurgia sperimentale e microchirurgia.

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 50):
patologia clinica.

Tecnica operatoria (ore 100):
anatomia chirurgica.

Fisiopatologia speciale (ore 50):
anestesia e rianimazione.

Chirurgia generale (ore 100):
chirurgia generale.

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):
anatomia patologica;
semeiotica strumentale.

Tecnica operatoria (ore 100):
anatomia chirurgica.

Fisiopatologia speciale (ore 100):
trattamento pre e post operatorio;
fisiopatologia chirurgica.

Chirurgia generale (ore 100):
chirurgia generale.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):
anatomia patologica;
radiologia;
semeiotica strumentale.

Tecnica operatoria (ore 100):
tecniche operatorie.

Chirurgia generale (ore 150):
chirurgia generale.

Chirurgia speciale (ore 50):
endocrinochirurgia.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Tecnica operatoria (ore 80):
tecniche operatorie.

Chirurgia generale (ore 170):
chirurgia generale.
chirurgia pediatrica;
chirurgia geriatrica.

Chirurgia speciale (ore 150):
ortopedia e traumatologia;
neurochirurgia;
chirurgia ginecologica;
chirurgia urologica.

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Propedeutica generale (ore 20):
medicina legale.

Tecnica operatoria (ore 100):
tecniche operatorie;
chirurgia endoscopica.

Chirurgia generale (ore 180):
chirurgia generale;
chirurgia d'urgenza;
chirurgia oncologica.

Chirurgia speciale (ore 100):
chirurgia toracica;
chirurgia cardiovascolare;
chirurgia plastica e riparativa.

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 1059. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti di chirurgia generale, chirurgia oncologica, endocrinochirurgia, chirurgia geriatrica, ambulatori di chirurgia generale, patologia mammaria, chirurgia oncologica, endocrinochirurgia, chirurgia geriatrica e laboratori di endoscopia, diagnostica termografica vascolare, motilistica digestiva.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione
in malattie dell'apparato respiratorio

Art. 1060. — È istituita la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla seconda facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali in ambito di etiopatogenesi, clinica e terapia delle malattie dell'apparato respiratorio, ivi compresa la tisiologia, oltre che in ambito di fisiopatologia respiratoria.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito delle malattie dell'apparato respiratorio, la scuola si articola negli indirizzi di malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia, di fisiopatologia respiratoria.

La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie dell'apparato respiratorio, indirizzo di malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia, indirizzo di fisiopatologia respiratoria.

Art. 1061. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di ottanta specializzandi.

Art. 1062. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la seconda facoltà di medicina e chirurgia e gli istituti i cui docenti insegnano nella scuola stessa.

Art. 1063. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 1064. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia;
b) fisiologia e fisiopatologia generale;
c) fisiopatologia speciale;
d) diagnostica di laboratorio e strumentale;
e) clinica;
f) socio-sanitaria.

Art. 1065. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia:
anatomia umana;
anatomia e istologia patologica.

b) Fisiologia e fisiopatologia generale:
patologia generale ed immunologica;
fisiologia dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;
microbiologia e virologia.

c) Fisiopatologia speciale:
fisiopatologia respiratoria;
fisiopatologia cardio-circolatoria.

d) Diagnostica di laboratorio e strumentale:
radiologia;
patologia clinica (immunologia);
diagnostica istopatologica;
microbiologia clinica;
metodologia clinica;
endoscopia dell'apparato respiratorio.

e) Clinica:
malattie dell'apparato respiratorio;
terapia medica sistematica;
medicina fisica e riabilitativa;
terapia intensiva respiratoria e cardiocircolatoria;
chirurgia toracica;
fisiochinesiterapia respiratoria.

f) Socio-sanitaria:
statistica sanitaria;
igiene.

Art. 1066. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia (ore 60):
anatomia umana;
anatomia e istologia patologica.

Fisiologia e fisiopatologia generale (ore 90):
fisiologia dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio;
patologia generale ed immunologia;
microbiologia e virologia.

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 180):
patologia clinica;
diagnostica istopatologica;
microbiologia clinica;
metodologia clinica.

Socio-sanitaria (ore 40):
statistica sanitaria;
igiene.

Clinica (ore 30):
malattie dell'apparato respiratorio.

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfologia (ore 30):
anatomia e istologia patologica.

Fisiopatologia speciale (ore 60):
fisiopatologia respiratoria;
fisiopatologia cardio-circolatoria.

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 250):
radiologia;
patologia clinica (immunologia);
diagnostica istopatologica;
microbiologia clinica;
metodologia clinica.

Clinica (ore 60):
malattie dell'apparato respiratorio.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 200):
metodologia clinica;
endoscopia dell'apparato respiratorio.

Clinica (ore 200):
malattie dell'apparato respiratorio.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 200):
radiologia;
metodologia clinica;
endoscopia dell'apparato respiratorio.

Clinica (ore 200):
malattie dell'apparato respiratorio;
terapia medica e sistematica;
medicina fisica e riabilitativa;
terapia intensiva respiratoria e cardio-circolatoria;
chirurgia toracica.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo fisiopatologia respiratoria:

Fisiopatologia speciale (ore 150):
fisiopatologia respiratoria;
fisiopatologia cardio-circolatoria.

Clinica (ore 100):
malattie dell'apparato respiratorio.

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 150):
patologia clinica (immunologia);
metodologia clinica.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo fisiopatologia respiratoria:

Fisiopatologia speciale (ore 100):
fisiopatologia respiratoria.

Clinica (ore 200):
malattie dell'apparato respiratorio;
terapia medica sistematica;
terapia intensiva respiratoria e cardio-circolatoria;
fisiochinesiterapia respiratoria;
chirurgia toracica.

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 100):
metodologia clinica.

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 1067. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti clinici, negli ambulatori, nei laboratori a disposizione della scuola sia che essi siano di pertinenza universitaria o delle unità sanitarie locali che abbiano, queste ultime, contratto convenzioni con l'Università ai fini del funzionamento della scuola.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 1068. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina dello sport presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla seconda facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in medicina dello sport con una adeguata e qualificata preparazione professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina dello sport.

Art. 1069. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 1070. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la seconda facoltà di medicina e chirurgia con l'istituto di anatomia umana normale.

Art. 1071. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 1072. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofisiologica e propedeutica;

b) fisiopatologica;

c) valutativa e medico preventiva;

d) terapeutica e riabilitativa;

e) psicologica;

f) tecnico-sportiva;

g) medico-legale e assicurativa.

Art. 1073. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologica e propedeutica:
anatomia morfo-funzionale dell'apparato locomotore;
fisiologia dell'apparato motorio;
biochimica dell'esercizio fisico;
fisiologia dell'esercizio fisico;
auxologia, somatometria e biotipologia;
dietetica applicata alle attività sportive;
biomeccanica dello sport;
fisiologia degli sport;
informatica medica e biometria.

b) Fisiopatologica:
fisiopatologia delle attività sportive;
semeiotica applicata alle attività sportive;
farmacologia applicata alle attività sportive e doping;
cardiologia dello sport;
fisiologia e fisiopatologia dell'attività sportiva in ambienti straordinari.

c) Valutativa e medico-preventiva:
valutazione della capacità fisica dell'atleta;
igiene applicata alle attività sportive;
medicina dello sport in età evolutiva.

d) Terapeutica e riabilitativa:
traumatologia degli sport;
emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva;
sport-terapia;
riabilitazione funzionale in medicina dello sport;
fisiochinesiterapia in medicina dello sport.

e) Psicologica:
psicologia dello sport.

f) Tecnico-sportiva:
sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive;
metodologia dell'allenamento sportivo.

g) Medico-legale assicurativa:
medicina legale assicurativa applicata alle attività sportive.

Art. 1074. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 350):
anatomia morfo-funzionale dell'apparato locomotore;
fisiologia dell'apparato locomotore;
biochimica dell'esercizio fisico;
fisiologia dell'esercizio fisico I;
auxologia, somatometria e biotipologia;
informatica medica e biometria.

Tecnico-sportiva:
sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive.

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 170):
fisiologia dell'esercizio fisico;
dietetica applicata alle attività sportive;
biomeccanica dello sport.

Fisiopatologica (ore 110):
fisiopatologia delle attività sportive;
farmacologia applicata alle attività sportive e doping.

Psicologica (ore 60):
psicologia dello sport.

Tecnico-sportiva (ore 60):
metodologia dell'allenamento sportivo.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 60):
fisiologia degli sport.

Fisiopatologica (ore 60):
semeiotica applicata alle attività sportive.

Valutativa e medico preventiva (ore 170):
valutazione della capacità fisica;
igiene applicata alle attività sportive;
medicina dello sport in età evolutiva.

Terapeutica e riabilitativa (ore 60):
traumatologia degli sport.

Medico-legale assicurativa (ore 50):
medicina legale e assicurativa applicata alle attività sportive.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Fisiopatologica (ore 110):
fisiologia e fisiopatologia dell'attività sportiva in ambienti straordinari;
cardiologia dello sport.

Valutativa e medico preventiva (ore 60):
valutazione della capacità fisica.

Terapeutica e riabilitativa (ore 230):
emergenza medico chirurgica nella pratica sportiva;
fisiochinesiterapia in medicina dello sport;
riabilitazione funzionale in medicina dello sport;
sport-terapia.

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 1075. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

laboratori di ricerca sperimentale sulle problematiche della medicina dello sport; ambulatori di cardiologia e medicina dello sport; reparto di rianimazione; centri di medicina dello sport del CONI.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni

Art. 1076. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla seconda facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di preparare i laureati in medicina e chirurgia per una specifica qualificazione professionale diretta a soddisfare:

a) le esigenze di collaborazione tecnica con la amministrazione della giustizia e con gli operatori forensi per indagini che richiedono conoscenze mediche e biologiche in rapporto a particolari previsioni di diritto;

b) le esigenze di natura medico-legale del Servizio sanitario nazionale;

c) le esigenze di natura medico-legale di istituti previdenziali, di enti pubblici, di società di assicurazione e di privati cittadini;

d) le esigenze connesse con la prevenzione, la diagnosi, il trattamento dei comportamenti delinquenziali.

Attese le diverse competenze professionali conseguibili al termine degli studi, la scuola può articolarsi oltre che nell'indirizzo fondamentale e primario in:

a) medicina legale e delle assicurazioni;

negli altri indirizzi di:

b) psicopatologia forense;

c) tossicologia forense.

La scuola rilascia i titoli di specialista in medicina legale e delle assicurazioni ad indirizzo di «medicina legale e delle assicurazioni»; «psicopatologia forense» e «tossicologia forense».

Art. 1077. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo i primi due anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione al terzo anno di corso, dovrà indicare l'indirizzo prescelto, ove naturalmente attivato.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 1078. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e di giurisprudenza, quest'ultima limitatamente alle discipline giuridiche.

Art. 1079. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 1080. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) medicina legale generale;

b) diagnostica medico-legale;

c) patologia medico-legale;

d) medicina assicurativa e pensionistica;

e) medicina legale del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) e medicina sociale;

f) criminologia e psicopatologia forense;

g) tossicologia forense.

Art. 1081. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Medicina legale generale:
medicina legale generale e metodologica;
elementi di diritto pubblico;
elementi di diritto privato;
deontologia medica e legislazione sanitaria;
medicina legale penalistica I;
medicina legale penalistica II;
medicina legale civilistica e canonistica;
medicina legale militare.

b) Diagnostica medico-legale:
tecnica e diagnostica anatomo-patologica;
tecnica e diagnostica delle autopsie medico-legali;
tanatologia medico-legale;
identificazione personale e indagini di sopralluogo;
semeiotica e diagnostica medico-legale;
emogenetica forense;
tecniche di laboratorio.

c) Patologia medico-legale:
patologia medico-legale I;
patologia medico-legale II.

d) Medicina assicurativa e pensionistica:
medicina legale e delle assicurazioni I;
medicina legale e delle assicurazioni II;
pensionistica privilegiata.

e) Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale:
medicina legale del Servizio sanitario nazionale;
medicina sociale;
medicina del lavoro;
organizzazione, programmazione ed informatica sanitaria.

f) Criminologia e psicopatologia forense:

psicopatologia forense;
criminologia;
criminologia clinica;
vittimologia;
criminologia minorile;
psicologia giudiziaria.

g) Tossicologia forense:

tossicologia forense I;
tossicologia forense II;
metodologia e diagnostica tossicologico-forense I;
metodologia e diagnostica tossicologico-forense II;
tossicologia generale;
tossicologia clinica;
tossicologia iatrogena;
tossicologia del lavoro;
tossicologia dello sport;
elementi di micologia.

Art. 1082. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Medicina legale generale (ore 125):
medicina legale generale e metodologica;
elementi di diritto pubblico;
elementi di diritto privato.

Diagnostica medico-legale (ore 175):
semeiotica e diagnostica medico-legale;
tanatologia medico-legale;
tecnica e diagnostica anatomo-patologica.

Patologia medico-legale (ore 100):
patologia medico-legale I.

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Medicina legale generale (ore 50):
medicina legale penalistica I.

Diagnostica medico-legale (ore 150):
tecnica e diagnostica delle autopsie medico-legali;
tecniche di laboratorio.

Patologia medico-legale (ore 100):
patologia medico-legale II.

Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):
medicina legale delle assicurazioni I.

Tossicologia forense (ore 50):
tossicologia forense I.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di medicina legale e delle assicurazioni:

Medicina legale generale (ore 120):
medicina legale civilistica e canonistica;
medicina legale militare.

Diagnostica medico-legale (ore 180):
identificazione personale e indagini di sopralluogo;
emogenetica forense.

Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):
medicina legale e delle assicurazioni II.

Medicina del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 50):
medicina del lavoro.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di medicina legale e delle assicurazioni:

Medicina legale generale (ore 100):
deontologia medica e legislazione sanitaria.

Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):
pensionistica privilegiata.

Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 150):
medicina legale del Servizio sanitario nazionale;
medicina sociale;
organizzazione, programmazione e informatica sanitaria.

Criminologia e psicopatologia forense (ore 100):
psicopatologia forense;
criminologia.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di psicopatologia forense:

Medicina legale generale (ore 150):
medicina legale penalistica II;
medicina legale civilistica e canonistica.

Criminologia e psicopatologia forense (ore 250):
criminologia;
criminologia clinica;
psicologia giudiziaria.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di psicopatologia forense:

Medicina legale generale (ore 50):
deontologia medica e legislazione sanitaria.

Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 100):
medicina legale del Servizio sanitario nazionale;
medicina sociale.

Criminologia e psicopatologia forense (ore 250):
psicopatologia forense;
criminologia minorile;
vittimologia.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di tossicologia forense:

Tossicologia forense (ore 400):
tossicologia forense I;
metodologia e diagnostica tossicologico-forense I;
tossicologia generale;
tossicologia del lavoro;
tossicologia iatrogena.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di tossicologia forense:

Medicina legale generale (ore 50):
deontologia medica e legislazione sanitaria.

Tossicologia forense (ore 350):
tossicologia forense II;
metodologia e diagnostica tossicologica forense II;
tossicologia clinica;
tossicologia dello sport;
elementi di micologia.

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 1083. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

aulette medicina legale numeri 1 e 2;
biblioteche della cattedra medicina legale e della cattedra associata psicopatologia forense;
laboratori di psicodiagnostica, di informatica, di immunoematologia forense, di analisi cliniche finalizzate alla medicina legale, chimico tossicologico;
centro clinico di osservazione medico-legale.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione

Art. 1084. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla seconda facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali alla terapia fisica, alla cinesiterapia, alla riabilitazione in ortopedia e traumatologia, in neurologia, in medicina clinica e settori affini.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina fisica e riabilitazione, indirizzo generale e indirizzo di riabilitazione neurologica.

Art. 1085. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 1086. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la seconda facoltà di medicina e chirurgia, istituto di chirurgia apparato locomotore e chirurgia d'urgenza.

Art. 1087. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 1088. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) meccanica e biomeccanica;
c) diagnostica;
d) medicina clinica;
e) ortopedia e traumatologia;
f) scienze neurologiche;
g) medicina fisica e riabilitazione;
h) medicina sociale.

Art. 1089. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:
anatomia funzionale;
fisiologia applicata.

b) Meccanica e biomeccanica:
biomeccanica;
informatica biomedica;
tutori e protesi.

c) Diagnostica:
radiologia e diagnostica per immagini;
metodologia clinica (diagnostica strumentale);
patologia clinica;
elettromiografia.

d) Medicina clinica:
medicina interna;
chirurgia generale (riabilitazione post-chirurgica);
reumatologia;
fisiopatologia respiratoria;
cardiologia.

e) Ortopedia e traumatologia:
ortopedia;
traumatologia;
traumatologia speciale.

f) Scienze neurologiche:

neurologia;
neuropatologia;
neurotraumatologia;
neurofisiopatologia;
neuroriabilitazione;
neuropsicologia clinica e riabilitazione;
neuroradiologia e neuroimmagini.

g) Medicina fisica e riabilitazione:

medicina fisica e riabilitazione;
psicologia e psicopatologia;
cinesiologia e cinesiterapia;
terapia strumentale;
massoterapia e terapia manuale (*);
idroclimatoterapia;
rieducazione in ortopedia e traumatologia;
riabilitazione neurologica;
traumatologia e riabilitazione nello sport;
riabilitazioni speciali (respiratoria, cardiologica, etc.) (*).

h) Medicina sociale:

medicina legale e delle assicurazioni;
medicina del lavoro compresa l'infortunistica.

(*) Materia presente nell'indirizzo di riabilitazione neurologica.

Art. 1090. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 100):
anatomia funzionale;
fisiologia applicata.

Meccanica e biomeccanica (ore 100):
biomeccanica;
informatica biomedica.

Diagnostica (ore 50):
patologia clinica.

Medicina fisica e riabilitazione (ore 40):
medicina fisica e riabilitazione;
psicologia e psicopatologia.

Ortopedia e traumatologia (ore 50):
ortopedia.

Scienze neurologiche (ore 60):
neurologia;
neuropatologia.

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Medicina clinica (ore 100):
reumatologia;
fisiopatologia respiratoria;
cardiologia;
chirurgia generale (riabilitazione post-chirurgica);
medicina interna.

Ortopedia e traumatologia (ore 100):
ortopedia;
traumatologia.

Diagnostica (ore 60):
elettromiografia;
radiologia e diagnostica per immagini.

Scienze neurologiche (ore 80):
neurologia;
neurotraumatologia;
neurofisiopatologia.

Medicina sociale (ore 20):
medicina del lavoro compresa l'infortunistica.

Medicina fisica e riabilitazione (ore 40):
cinesiologia e cinesiterapia.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Meccanica e biomeccanica (ore 30):
tutori e protesi.

Diagnostica (ore 30):
metodologia clinica (diagnostica strumentale).

Ortopedia e traumatologia (ore 70):
ortopedia;
traumatologia;
traumatologia speciale.

Medicina fisica e riabilitazione (ore 190):
medicina fisica e riabilitazione;
terapia strumentale;
idroclimatoterapia;
rieducazione in ortopedia e traumatologia;
riabilitazione neurologica;
traumatologia e riabilitazione nello sport.

Scienze neurologiche (ore 60):
neurologia;
neuroradiologia e neuroimmagini.

Medicina sociale (ore 20):
medicina legale e delle assicurazioni.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo generale:

Ortopedia e traumatologia (ore 100):
ortopedia;
traumatologia.

Medicina fisica e riabilitazione (ore 200):
medicina fisica e riabilitazione.

Scienze neurologiche (ore 100):
neuropsicologia clinica e riabilitazione;
neuroriabilitazione.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo riabilitazione neurologica:

Ortopedia e traumatologia (ore 30):
traumatologia.

Medicina fisica e riabilitazione (ore 170):
cinesiologia e cinesiterapia;
massoterapia e terapia manuale;
rieducazione respiratoria;
rieducazione del cardiopatico;
traumatologia e riabilitazione nello sport.

Scienze neurologiche (ore 200):
neurologia;
neuropsicologia clinica e riabilitativa;
neuroriabilitazione;
neurofisiopatologia;
neurotraumatologia.

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 1091. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

terapia fisica e riabilitazione;
ortopedia e traumatologia;
neurologia;
medicina interna;
chirurgia generale;
chirurgia della mano.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Prima scuola di specializzazione in pediatria

Art. 1092. — È istituita la prima scuola di specializzazione in pediatria presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla seconda facoltà di medicina e chirurgia. La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali e la preparazione unitaria relativa necessaria alla pediatria di base, mediante un biennio propedeutico; tale preparazione è successivamente completata mediante bienni ad indirizzo differenziato.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della pediatria, la scuola si articola negli indirizzi di:

a) pediatria generale;
b) neonatologia e patologia neonatale.

La scuola rilascia i titoli di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale e indirizzo neonatologia e patologia neonatale.

Art. 1093. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 1094. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la seconda facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 1095. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 1096. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) diagnostica;
c) epidemiologia e statistica;
d) pediatria generale;
e) patologie specialistiche pediatriche e neonatali;
f) pediatria preventiva e sociale;
g) neonatologia e medicina fetale.

Art. 1097. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:
farmacologia;
immunologia;
embriologia.

b) Diagnostica:
anatomia patologica;
patologia clinica;
radiologia e diagnostica per immagini.

c) Epidemiologia e statistica:
epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino;
epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale;
epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale.

d) Pediatria generale:
alimentazione e dietologia;
auxologia;
malattie infettive;
pediatria (pediatria generale e specialistica);
pediatria preventiva e sociale;
semeiotica pediatrica e neonatale;
terapia pediatrica speciale.

e) Patologie specialistiche pediatriche e neonatali:
adolescentologia;
cardiologia pediatrica e neonatale;
chirurgia pediatrica e neonatale;
dermatologia;
ematologia pediatrica e neonatale;
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale;
medicina fisica e riabilitazione;
gastroenterologia;
ginecologia;
nefrologia e urologia;
neurologia;
oculistica;
odontostomatologia;
oncologia pediatrica;
immunologia clinica;
ortopedia e traumatologia;
otorinolaringoiatria;
patologia ereditaria;
pneumologia;
psichiatria dell'età evolutiva;
psicologia.

f) Pediatria preventiva e sociale:
informazione ed educazione sanitaria;
infortunistica e sua prevenzione;
legislazione del minore;
legislazione e assistenza sociale;
medicina dello sport;
medicina scolastica e sua legislazione;
organizzazione sanitaria;
pediatria preventiva e sociale;
prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze;
servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva.

g) Neonatologia e medicina fetale:
medicina neonatale;
medicina dell'età prenatale;
terapia neonatale;
terapia intensiva neonatale.

Art. 1098. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato, relativamente al primo biennio comune e ai due indirizzi del secondo bienno:

1° Anno:

Propedeutica (ore 60):
farmacologia;
immunologia;
embriologia.

Diagnostica (ore 40):
patologia clinica

Epidemiologia e statistica (ore 30):
epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino.

Pediatria generale (ore 230):
alimentazione e dietologia dell'età evolutiva;
auxologia;
semeiotica pediatrica e neonatale;
pediatria (pediatria generale e specialistica).

Pediatria preventiva e sociale (ore 40):
pediatria preventiva e sociale.

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Diagnostica (ore 70):
anatomia patologica;
radiologia e diagnostica per immagini.

Pediatria generale (ore 130):
malattie infettive;
pediatria (pediatria generale e specialistica).

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 100):
patologia ereditaria;
psicologia;
chirurgia pediatrica e neonatale.

Pediatria preventiva e sociale (ore 30):
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria.

Neonatologia e medicina fetale (ore 70):
medicina neonatale.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):
pediatria (pediatria generale e specialistica);
terapia pediatrica speciale.

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):
adolescentologia;
cardiologia pediatrica e neonatale;
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale;
gastroenterologia;
nefrologia e urologia;
pneumologia;
immunologia clinica.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):
pediatria (pediatria generale e specialitica);
terapia pediatrica speciale.

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):
dermatologia;
ematologia pediatrica e neonatale;
medicina fisica e riabilitazione;
ginecologia;
neurologia;
oculistica;
odontostomatologia,

oncologia pediatrica;
ortopedia e traumatologia;
orotinolaringoiatria;
psichiatria dell'età evolutiva.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in neonatologia e patologia neonatale:

Diagnostica (ore 110):
anatomia patologia;
patologia clinica;
radiologia e diagnostica per immagini.

Epidemiologia e statistica (ore 20):
epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale.

Pediatria generale (ore 80):
alimentazione e dietologia;
semeiotica pediatrica e neonatale.

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali:
chirurgia pediatrica e neonatale.

Neonatologia e medicina fetale (ore 160):
medicina neonatale;
medicina dell'età prenatale;
terapia neonatale.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - Indirizzo in neonatologia e patologia neonatale:

Patologia specialistiche pediatriche e neonatali (ore 250):
cardiologia pediatrica e neonatale;
dermatologia;
ematologia pediatrica e neonatale;
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale;
nefrologia e urologia;
neurologia;
pneumologia.

Neonatologia e medicina fetale (ore 150):
medicina neonatale;
terapia intensiva neonatale.

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 1099. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

i reparti clinici della clinica pediatrica; pediatria e patologia neonatale (seconda facoltà di medicina e chirurgia), ivi comprese le sezioni di patologie specialistiche pediatriche e neonatali;

ambulatori di pediatria generale e di patologie specialistiche pediatriche e neonatali (gastroenterologia pediatrica, malattie genetico-metaboliche del bambino, ematologia ed oncologia pediatrica, cardiologia pediatrica, nefrologia pediatrica, fibrosi cistica del pancreas, immunologia pediatrica, neonatologia, endocrinologia);

laboratori di indagini biologiche e strumentali (gastroenterologia e nutrizione, endoscopia, ECGgrafia, EEGgrafia, immunologia, eminoacidopatie e malattie metaboliche ecc.).

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predipone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Norme transitorie.

Allo scopo di uniformare e regolarizzare le qualifiche professionali dei medici già specialisti in materie del gruppo pediatrico, possono essere ammessi al I anno di uno dei bienni di indirizzo:

a) gli specialisti in pediatria (durata quattro anni);

b) gli specialisti in pediatria preventiva e puericultura (durata quattro anni);

c) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata tre anni);

d) gli specialiti in puericultura (durata tre anni);

e) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata due anni);

f) gli specialisti in puericultura (durata due anni) che abbiano anche seguito il diploma di specializzazione o perfezionamento annuale in neonatologia.

II scuola di specializzazione in pediatria

Art. 1100. — È istituita la scuola di specializzazione in pediatria presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla seconda facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali e la preparazione unitaria relativa necessaria alla pediatria di base, mediante un biennio propedeutico; tale preparazione è successivamente completata mediante bienni ad indirizzo differenziato.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della pediatria, la scuola si articola negli indirizzi:

a) pediatria generale;

b) pediatria sociale-puericultura.

La scuola rilascia i titoli di specialista in pediatria, indirizzo «pediatria generale» e indirizzo «pediatria sociale-puericultura».

Art. 1101. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base all strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di ccettare il numero massmo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di ottanta specializzandi.

Art. 1102. — Per l'attuazone delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la seconda facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 1103. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 1104. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) diagnostica;
c) epidemiologia e statistica;
d) pediatria generale;
e) patologie specialistiche pediatriche e neonatali;
f) pediatria preventiva e sociale;
g) neonatologia e medicina fetale.

Art. 1105. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:
farmacologia;
immunologia;
embriologia.

b) Diagnostica:
anatomia patologica;
patologia clinica;
radiologia e diagnostica per immagini.

c) Epidemiologia e statistica:
epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino;
epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale;
epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale.

d) Pediatria generale:
alimentazione e dietologia;
auxologia;
malattie infettive;
pediatria (pediatria generale e specialistica);
pediatria preventiva e sociale;
semeiotica pediatrica e neonatale;
terapia pediatrica speciale.

e) Patologie specialistiche e neonatali:
adolescentologia;
cardiologia pediatrica e neonatale;
chirurgia pediatrica e neonatale;
dermatologia;
ematologia pediatrica e neonatale;
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale;
medicina fisica e riabilitazione;
gastroenterologia;
ginecologia;
nefrologia e urologia;
neurologia;
oculistica;
odontostomatologia;
oncologia pediatrica;
immunologia clinica;
ortopedia e traumatologia;
otorinolaringoiatria;
patologia ereditaria;
pneumologia;
psichiatria dell'età evolutiva;
psicologia.

f) Pediatria preventiva e sociale:
informazione ed educazione sanitaria;
infortunistica e sua prevenzione;
legislazione del minore;
legislazione e assistenza sociale;
medicina dello sport;
medicina scolastica e sua legislazione;
organizzazione sanitaria;
pediatria preventiva e sociale;
prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze;
servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva.

g) Neonatologia e medicina fetale:
medicina neonatale;
medicina dell'età prenatale;
terapia neonatale;
terapia intensiva neonatale.

Art. 1106. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato, relativamente al primo biennio comune e ai due indirizzi del secondo biennio:

1° Anno:

Propedeutica (ore 60):
farmacologia;
immunologia;
embriologia.

Diagnostica (ore 40):
patologia clinica.

Epidemiologia e statistica (ore 30):
epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino.

Pediatria generale (ore 230):
alimentazione e dietologia dell'età evolutiva;
auxologia;
semeiotica pediatrica e neonatale;
pediatria (pediatria generale e specialistica).

Pediatria preventiva e sociale (ore 40):
pediatria preventiva e sociale.

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Diagnostica (ore 70):
anatomia patologica;
radiologia e diagnostica per immagini.

Pediatria generale (ore 130):
malattie infettive;
pediatria (pediatria generale e specialistica).

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 100):
patologia ereditaria;
psicologia;
chirurgia pediatrica e neonatale.

Pediatria preventiva e sociale (ore 30):
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria.

Neonatologia e medicina fetale (ore 70):
medicina neonatale.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):
pediatria (pediatria generale e specialistica);
terapia pediatrica speciale.

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):
adolescentologia;
cardiologia pediatrica e neonatale;
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale;
gastroenterologia;
nefrologia e urologia;
pneumologia;
immunologia clinica.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):
pediatria (pediatria generale e specialistica);
terapia pediatrica speciale.

Patologie specialistiche pediatriche e nenonatali (ore 290):
dermatologia;
ematologia pediatrica e neonatale;
medicina fisica e riabilitazione;
ginecologia;
neurologia;
oculistica;
odontostomatologia;
oncologia pediatrica;
ortopedia e traumatologia;
otorinolaringoiatria;
psichiatria dell'età evolutiva.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in pediatria sociale-puericultura:

Epidemiologia e statistica (ore 20):
epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale.

Pediatria generale (ore 140):
alimentazione e dietologia;
pediatria (pediatria generale e specialistica).

Patologie specialistiche pediatriche e neonatale (ore 90):
adolescentologia;
medicina fisica e riabilitazione.

Pediatria preventiva e sociale (ore 150):
medicina dello sport;
medicina scolastica e sua legislazione;
pediatria preventiva e sociale.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in pediatria sociale-puericultura:

Pediatria generale (ore 130):
auxologia;
pediatria (pediatria generale e specialistica).

Pediatria preventiva e sociale (ore 270):
informazione ed educazione sanitaria;
infortunistica e sua pevenzione;
legislazione ed assistenza sociale;
pediatria preventiva e sociale;
prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze;
servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva.

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 1107. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

i reparti clinici della clinica pediatrica; pediatria e patologia neonatale (seconda facoltà di medicina e chirurgia), ivi comprese le sezioni di patolgie specialistiche pediatriche e neonatali;

ambulatori di pediatria generale e di patologie specialistiche pediatriche e neonatali (gastroenterologia pediatrica, malattie genetico-metaboliche del bambino, ematologia ed oncologia pediatrica, cardiologia pediatrica, nefrologia pediatrica, fibrosi cistica del pancreas, immunologia pediatrica, neonatologia, endocrinologia);

laboratori di indagini biologiche e strumentali (gastroenterologia e nutrizione, endoscopia, ECGgrafia, EEGrafia, immunologia, aminoacidopatie e malattie metaboliche ecc).

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmene il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 1108 *(Norme transitorie)*. — Allo scopo di uniformare e regolarizzare le qualifiche professionali dei medici già specialisti in materie del gruppo pediatrico, possono essere ammessi al primo anno di uno dei bienni di indirizzo:

a) gli specialisti in pediatria (durata quattro anni);

b) gli specialisti in pediatria preventiva e puericultura (durata quattro anni);

c) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata tre anni);

d) gli specialisti in puericultura (durata tre anni);

e) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata due anni);

f) gli specialisti in puericultura (durata due anni) che abbiano anche seguito il diploma di specializzazione o perfezionamento annuale in neonatologia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1989
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 53

89A2207

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 1989, n. 197.

Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, recante norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, recante norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale e in particolare quanto previsto in prima applicazione dall'art. 8, comma 6, per il personale della scuola statale di ogni ordine e grado ai fini della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, da presentare — a pena di decadenza — entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto predetto;

Ritenuto che tale termine, per sopravvenute difficoltà operative rappresentate dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 26133 del 15 aprile 1989, si è rilevato incongruo e che pertanto occorre modificarlo;

Ritenuto, altresì, che analoghe difficoltà operative si sono riscontrate anche presso le altre pubbliche amministrazioni per cui si rende necessario prevedere, in sede di prima applicazione, un congruo termine per la presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da parte del personale dipendente di tali amministrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1988, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 74, recante delega di funzioni dell'on. dott. Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica;

Sentite le competenti commissioni parlamentari;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 7, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In sede di prima applicazione la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 10 giugno 1989».

2. Sono valide le domande presentate sino alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

1. L'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, è modificato nei termini seguenti: «In sede di prima applicazione, la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 10 giugno 1989».

2. Sono valide le domande presentate sino alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 17 maggio 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
CIRINO POMICINO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1989
Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 23

89G0263

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 aprile 1989.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° marzo 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 570252 del 22 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro della durata di cinque anni, con godimento 1° marzo 1989, per l'importo di lire 6.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 22 febbraio 1989, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che i titoli in parola sono stati sottoscritti per l'importo complessivo di lire 1.500 miliardi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 570252 del 22 febbraio 1989, meglio specificato nelle premesse, l'importo sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° marzo 1989, ammonta a nominali lire 1.500 miliardi.

A modifica di quanto stabilito dall'art. 11 del medesimo provvedimento, gli oneri per interessi, derivanti dall'emissione dei certificati in questione, per l'anno finanziario 1989, ammontano a L. 93.746.250.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1989
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 130

89A2308

DECRETO 26 aprile 1989.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 15 marzo 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 570324 del 10 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1989, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro della durata di cinque anni, con godimento 15 marzo 1989, per l'importo di lire 1.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 10 marzo 1989, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che i titoli in parola sono stati sottoscritti per l'importo complessivo di lire 1.500 miliardi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 570324 del 10 marzo 1989, meglio specificato nelle premesse, l'importo sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 15 marzo 1989, ammonta a nominali lire 1.500 miliardi.

A conferma di quanto stabilito dall'art. 11 del medesimo provvedimento, gli oneri per interessi, derivanti dall'emissione dei certificati in questione, per l'anno finanziario 1989, ammontano a L. 97.500.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1989
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 271

89A2309

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 maggio 1989.

Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 28 agosto 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Terni, Narni, Amelia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 28 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 ottobre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Terni-Narni-Amelia;

Visti i propri decreti in data 6 aprile 1987 e 15 settembre 1988, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 aprile 1987 e del 21 settembre 1988, con i quali detto elenco venne integrato;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica ed integra ulteriormente l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto *ministeriale in* data 28 agosto 1986 richiamato in premessa:

l'esatta denominazione e sede dei benefici ai numeri d'ordine 3, 15, 17, 25, 27, 44, 52, 64, 74, 85, 87, 88, 90, 91 e 92 è la seguente:

3. Comune di Cottanello, beneficio parrocchiale di S. Salvatore, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Salvatore, beneficio parrocchiale della Madonna del Rosario, prebenda parrocchiale della Madonna del Rosario, parrocchia di S. Salvatore o comunque denominato, con sede in 02040, Castiglione di Cottanello (Rieti).

15. Comune di Amelia, beneficio parrocchiale di S. Nicolò (vescovo) in Macchie, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Nicolò (vescovo) in Macchie, parrocchia di S. Nicolò (vescovo) in Macchie, o comunque denominato, con sede in 05022, Macchie di Amelia (Terni).

17. Comune di Amelia, beneficio parrocchiale di S. Pietro in Vincoli, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Pietro in Vincoli, parrocchia di S. Pietro in Vincoli, o comunque denominato, con sede in 05022, Montecampano di Amelia (Terni).

25. Comune di Guardea, beneficio parrocchiale dei SS. Pietro e Cesareo, noto anche quale prebenda parrocchiale dei SS. Pietro e Cesareo, parrocchia dei SS. Pietro e Cesareo, o comunque denominato, con sede in 05025, Guardea (Terni).

27. Comune di Lugnano in Teverina, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta (o dell'Assunta, o della Madonna Assunta in cielo), noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta (o dell'Assunta o della Madonna Assunta), o comunque denominato, con sede in 05020, Lugnano in Teverina (Terni).

44. Comune di Narni, beneficio parrocchiale di S. Maria della Quercia (o della Madonna della Quercia o della Quercia), noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria della Quercia (o della Madonna della Quercia o della Quercia), cappellania di S. Maria della Quercia o della Madonna della Quercia, o comunque denominato, con sede in 05036, Narni Scalo, via Capitonese (Terni).

52. Comune di Otricoli, beneficio parrocchiale di S. Nicolò (o di S. Nicola), noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Nicolò (o di S. Nicola), parrocchia di S. Nicolò (o S. Nicola), o comunque denominato, con sede in 05030, Poggio di Otricoli (Terni).

64. Comune di Terni, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta nella cattedrale, noto anche quale beneficio parrocchiale del duomo, prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta nella cattedrale, prebenda parrocchiale del duomo, parrocchia di S. Maria Assunta nella cattedrale (o del duomo), o comunque denominato, con sede in 05100, Terni, piazza Duomo.

74. Comune di Terni, beneficio parrocchiale di San Salvatore (o del SS. Salvatore), noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Salvatore (o del SS. Salvatore), parrocchia di S. Salvatore o comunque denominato, con sede in 05100, Terni, via S. Salvatore.

85. Comune di Terni, beneficio parrocchiale di Santa Maria della Misericordia, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria della Misericordia, beneficio parrocchiale di S. Maria della Misericordia e di S. Sebastiano, coadiutoria della Misericordia e di San Sebastiano, parrocchia della Misericordia o di S. Maria della Misericordia o di S. Maria della Misericordia di S. Sebastiano o comunque denominato, con sede in 05100, Terni, via Tre Venezie, 9.

87. Comune di Terni, beneficio parrocchiale di S. Maria del Colle in Piediluco, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria del Colle, parrocchia di S. Maria del Colle in Piediluco, o comunque denominato; con sede in 05038, Piediluco (Terni) via Salvati, 63.

88. Comune di Terni, beneficio parrocchiale di S. Maria del Rivo (o della Madonna del Rivo), noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria del Rivo (o del Rio della Madonna del Rivo), parrocchia di S. Maria del Rivo (o della Madonna del Rivo), o comunque denominato, con sede in 05100, Terni, via del Rivo, 34.

90. Comune di Terni, beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista in Rocca S. Zenone (o in S. Zenone), noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni Battista in Rocca S. Zenone (o in S. Zenone), parrocchia di S. Zenone (o di San Giovanni Battista in Rocca S. Zenone), o comunque denominato, con sede in 05100, Terni, Rocca S. Zenone.

91. Comune di Terni, beneficio parrocchiale di Santa Maria Maggiore (o S. Maria) in Collescipoli, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Maggiore (o S. Maria), parrocchia di S. Maria (o S. Maria Maggiore), o comunque denominato, con sede 05033, Terni, Collescipoli.

92. Comune di Terni, beneficio parrocchiale di S. Nicolò in Collescipolo, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Nicolò in Collescipoli o quale parrocchia di S. Nicolò, o comunque denominato, con sede in 05033, Terni, Collescipoli;

l'elenco dei benefici estintisi nella diocesi di Terni-Narni-Amelia contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero è ulteriormente integrato come segue:

147. Comune di Torri in Sabina (Rieti), beneficio parrocchiale di S. Lorenzo in Rocchettine, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Lorenzo in Rocchettine, o quale parrocchia di Rocchettine sotto il titolo di S. Lorenzo, o comunque denominato, con sede in 04049, Rocchettine di Torri in Sabina.

Roma, addì 17 maggio 1989

Il Ministro: GAVA

89A2289

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 20 maggio 1989, n. 21.

Importazioni di taluni prodotti tessili della categoria 90 originari della Polonia.

In ottemperanza a quanto disposto dal regolamento CEE n. 1014/89 del 18 aprile 1989 (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 109/10 del 20 aprile 1989), che abroga il regolamento CEE n. 438/89 del 21 febbraio 1989 (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n L 51/5 del 23 febbraio 1989) che introduceva in via provvisoria restrizioni quantitative all'importazione di taluni prodotti tessili originari della Polonia, si comunica quanto segue.

Le importazioni di spago, corde e funi, di fibre tessili sintetiche, anche intrecciate (cat. 90 A.M.F. - codice NCDSA 5607 4100 - 5607 4911 - 5607 4919 - 5607 4990 - 5607 5011 - 5607 5019 - 5607 5030 - 5607 5090) sono sottoposte al regime dell'autorizzazione ministeriale nell'ambito dei seguenti quantitativi:

Anno 1989 - dal 9 febbraio al 31 dicembre 1989	T.	982
Anno 1990	»	1.106
Anno 1991	»	1.112

Gli operatori interessati, per ottenere l'autorizzazione d'importazione, dovranno inoltrare in bollo, redatta preferibilmente sugli appositi moduli reperibili presso le camere di commecio, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni ed esportazioni - Divisione III - Viale America, 342 - 00144 Roma.

Le domande dovranno essere corredate dell'originale del certificato d'esportazione rilasciato dalle competenti autorità polacche, ai sensi del punto 2 dell'art. 11 dell'allegato VI del regolamento CEE n. 4136/86 del 22 dicembre 1986, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Comunità europea n. L 387 del 31 dicembre 1986.

I prodotti spediti dalla Polonia prima del 24 febbraio 1989 continuano ad essere immessi in libera pratica previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data.

Tutti i prodotti spediti dalla Polonia nel periodo 9-24 febbraio 1989 ed immessi in libera pratica ai sensi della precedente disposizione vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito per il 1989.

La circolare n. 9 del 16 marzo 1989 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 23 marzo 1989) deve intendersi annullata.

La presente circolare integra la circolare n. 23/88/T del 9 febbraio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1988.

È, in corso di modifica il decreto ministeriale 589 del 24 dicembre 1987 nel senso sopraindicato.

Il Ministro: RUGGIERO

89A2314

CIRCOLARE 23 maggio 1989, n. 22.

Importazione di concimi minerali o chimici (nomenclatura combinata del sistema armonizzato - N.C.D.S.A. - 31.02 esclusa 3102 - 5010 - nitrato di sodio naturale); di concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg (N.C.D.S.A. 3105) originari della Jugoslavia. Quota aggiuntiva di tonn. 3.000 per l'anno 1989 limitatamente al nitrato di ammonio con tenore di azoto superiore al 34% in peso - N.C.D.S.A. 3102.3090.9.

Si fa seguito alle circolari n. 1 del 16 gennaio u.s. pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1989 e n. 13 del 22 marzo 1989 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1989 relative all'importazione dei prodotti indicati in oggetto originari della Jugoslavia, per comunicare l'apertura di una quota aggiuntiva di tonn. 3.000 per il corrente anno limitatamente al nitrato di ammonio con tenore di azoto superiore al 34% in peso N.C.D.S.A. 3102. 3090.9.

Gli operatori interessati dovranno presentare al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione III, il modulo della dichiarazione d'importazione — reperibile presso le camere di commercio, industria ed artigianato — a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Non saranno prese in considerazione domande presentate prima di tale data.

Il modulo della dichiarazione di importazione dovrà essere compilato in ogni sua parte fatta eccezione delle caselle 2 e 6 da sbarrare unitamente alla nota a fondo pagina perché non più valida.

Al modulo della dichiarazione dovrà essere allegato, a pena di irricevibilità, il contratto di acquisto della merce recante il timbro di approvazione della «Comunità di affari di agrohemija di Belgrado» ente coordinatore dell'esportazione jugoslava di concimi verso l'Italia.

La quota sarà assegnata, fino ad esaurimento, man mano che saranno presentate le richieste.

A tal fine fa fede il timbro di arrivo al Ministero del commercio con l'estero e, nei casi di presentazione nello stesso giorno, il numero progressivo d'arrivo.

L'importazione definitiva della merce dovrà essere effettuata entro novanta giorni dalla data di apposizione del visto ministeriale.

Trascorso tale termine, la ditta importatrice dovrà inviare al Ministero del commercio con l'estero idonea documentazione doganale comprovante l'utilizzo della dichiarazione stessa.

Qualora per cause non imputabili all'importatore non sia stato possibile importare in tutto o in parte la quantità ricevuta in assegnazione, la ditta potrà richiedere altra dichiarazione per la quantità non utilizzata, dopo aver idoneamente comprovato lo stato di utilizzo della precedente dichiarazione.

Si richiama l'attenzione sul fatto che, trattandosi di dichiarazione di importazione a fronte di autolimitazione, la quantità indicata nella dichiarazione non dovrà essere superata per nessun motivo.

Il Ministro: RUGGIERO

89A2315

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la formazione del Governo

Il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data 26 maggio 1989, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha conferito, al Ministro senza portafoglio prof. Antonio Ruberti, l'incarico di Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica *ad interim*.

89A2366

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 109, recante: «Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari».

Il decreto-legge 25 marzo 1989, n. 109, recante: «Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 29 marzo 1989.

89A2367

Mancata conversione del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 110, recante: «Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno».

Il decreto-legge 28 marzo 1989, n. 110, recante: «Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 29 marzo 1989.

89A2368

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1989 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco di ciascun di essi indicata in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, 37 e 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Zironi Roberto, residente nel comune di Lugo, distretto notarile di Ravenna, dal 7 maggio 1989;

De Santis Alfonso, residente nel comune di Cosenza, dal 10 maggio 1989;

Marsala Antonino, residente nel comune di Raffadali, distretto notarile di Agrigento, dal 10 maggio 1989;

Iantaffi Francesco, residente nel comune di Camaiore, distretto notarile di Lucca, dal 30 maggio 1989;

Marzocchi Alfonso, residente nel comune di Grosseto, dal 31 maggio 1989;

Brucculeri Stefano, residente nel comune di Palestrina, distretto notarile di Roma, dall'8 giugno 1989;

Ricotti Guido, residente nel comune di Marsico Nuovo, distretto notarile di Potenza, dall'8 giugno 1989;

Marino Giustino, residente nel comune di Verona, dal 18 giugno 1989;

Bologna Giuseppina, residente nel comune di Asti, dal 26 giugno 1989;

Sandrinelli Oscar, residente nel comune di Trieste, dal 16 luglio 1989;

Pirozzi Raffaele, residente nel comune di Boscoreale, distretto notarile di Napoli, dal 18 luglio 1989;

Palermo Andrea, residente nel comune di Sambuca di Sicilia, distretto notarile di Sciacca, dal 24 luglio 1989:

Bettini Luigi, residente nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, dal 28 luglio 1989;

de Martino Norante Giuseppe, residente nel comune di Firenze, dal 29 luglio 1989;

Romano Luigi, residente nel comune di Nettuno, distretto notarile di Roma, da 15 agosto 1989;

Carpena Giuseppe, residente nel comune di La Spezia, dal 18 agosto 1989;

Schiantarelli Battista, residente nel comune di Sondrio, dal 25 agosto 1989.

89A2316

MINISTERO DEL TESORO

N. 100

Corso dei cambi del 25 maggio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1450,25	1450,25	1450,10	1450,25	1450,25	1450,25	1450,36	1450,25	1450,25	—
Marco germanico	723,93	723,93	724,25	723,93	723,93	723,93	723,71	723,93	723,93	—
Franco francese	213,69	213,69	213,92	213,69	213,69	213,69	213,64	213,69	213,69	—
Fiorino olandese	642,38	642,38	642,95	642,38	642,38	642,38	642,30	642,38	642,38	—
Franco belga	35,57	35,57	34,59	35,57	35,57	34,57	34,569	35,57	35,57	—
Lira sterlina	2281,70	2281,70	2285 —	2281,70	2281,70	2281,70	2281,70	2281,70	2281,70	—
Lira irlandese	1936 —	1936 —	1937 —	1936 —	1936 —	1936 —	1936,10	1936 —	1936 —	—
Corona danese	185,96	185,96	186,10	185,96	185,96	185,96	185,95	185,96	185,96	—
Dracma	8,516	8,516	8,52	8,516	—	—	8,516	8,516	8,516	—
E.C.U.	1505,75	1505,75	1506,50	1505,75	1505,75	1505,75	1505,50	1505,75	1505,75	—
Dollaro canadese	1200,50	1200,50	1202 —	1200,50	1200,50	1200,50	1201 —	1200,50	1200,50	—
Yen giapponese	10,179	10,179	10,195	10,179	10,179	10,17	10,180	10,179	10,179	—
Franco svizzero	817,90	817,90	818,60	817,90	817,90	817,90	818,10	817,90	817,90	—
Scellino austriaco	102,846	102,846	103,10	102,846	102,846	102,84	102,840	102,846	102,846	—
Corona norvegese	200,98	200,98	201,25	200,98	200,98	200,98	201,15	200,98	200,98	—
Corona svedese	215,83	215,83	215,80	215,83	215,83	215,83	215,84	215,83	215,83	—
FIM	324,90	324,90	325 —	324,90	324,90	324,90	324,98	324,90	324,90	—
Escudo portoghese	8,768	8,768	8,78	8,768	8,768	8,76	8,764	8,768	8,768	—
Peseta spagnola	11,583	11,583	11,61	11,583	11,583	11,58	11,605	11,583	11,583	—
Dollaro australiano	1097 —	1097 —	1098 —	1097 —	1097 —	1097 —	1098,65	1097 —	1097 —	—

Media dei titoli del 25 maggio 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,475
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100 —
» 9% » » 1976-91	100,250
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,850
» » » 22- 6-1987/91	87,525
» » » 18- 3-1987/94	71,100
» » » 21- 4-1987/94	70,325
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	97,625
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,500
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,575
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,925
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	102,700
» » » TR 2,5% 1983/93	89,125
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,550
» » » » 16- 8-1985/90	99,350
» » » » 18- 9-1985/90	99,300
» » » » 18-10-1985/90	99,425
» » » » 1-11-1983/90	101,075
» » » » 18-11-1985/90	99,750
» » » » 1-12-1983/90	101,175
» » » » 18-12-1985/90	99,625

Titolo				Scadenza	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro			Ind.	1- 1-1984/91	100,975
»	»	»	»	17- 1-1986/91	99,400
»	»	»	»	1- 2-1984/91	100,875
»	»	»	»	18- 2-1986/91	99,175
»	»	»	»	1- 3-1984/91	100,175
»	»	»	»	18- 3-1986/91	99,150
»	»	»	»	1- 4-1984/91	100,200
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100,475
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,650
»	»	»	»	1- 7-1984/91	99,975
»	»	»	»	1- 8-1984/91	99,725
»	»	»	»	1- 9-1984/91	99,775
»	»	»	»	1-10-1984/91	99,750
»	»	»	»	1-11-1984/91	99,550
»	»	»	»	1-12-1984/91	99,750
»	»	»	»	1- 1-1985/92	98,125
»	»	»	»	1- 2-1985/92	97,100
»	»	»	»	18- 4-1986/92	97,675
»	»	»	»	19- 5-1986/92	96,950
»	»	»	»	20- 7-1987/92	97,375
»	»	»	»	19- 8-1987/92	97,400
»	»	»	»	1-11-1987/92	97,625
»	»	»	»	1-12-1987/92	97,600
»	»	»	»	18- 6-1986/93	95,375
»	»	»	»	17- 7-1986/93	95,275
»	»	»	»	19- 8-1986/93	95,350
»	»	»	»	18- 9-1986/93	95,225
»	»	»	»	20-10-1986/93	94,825
»	»	»	»	19-12-1986/93	95,725
»	»	»	»	18-11-1987/93	95,825
»	»	»	»	1- 1-1988/93	96,975
»	»	»	»	1- 2-1988/93	96,850
»	»	»	»	1- 3-1988/93	96,850
»	»	»	»	1- 4-1988/93	97,050
»	»	»	»	1- 5-1988/93	98,075
»	»	»	»	1- 6-1988/93	98,475
»	»	»	»	1- 7-1988/93	98,125
»	»	»	»	1- 8-1988/93	97,800
»	»	»	»	1- 9-1988/93	97,475
»	»	»	»	1-10-1988/93	97,175
»	»	»	»	1-11-1988/93	97,575
»	»	»	»	1-10-1987/94	96,400
»	»	»	»	1- 2-1985/95	95,475
»	»	»	»	1- 3-1985/95	92,175
»	»	»	»	1- 4-1985/95	92,200
»	»	»	»	1- 5-1985/95	92,900
»	»	»	»	1- 6-1985/95	93,225
»	»	»	»	1- 7-1985/95	93,950
»	»	»	»	1- 8-1985/95	93,200
»	»	»	»	1- 9-1985/95	93,150
»	»	»	»	1-10-1985/95	93,075
»	»	»	»	1-11-1985/95	93,200
»	»	»	»	1-12-1985/95	93,250
»	»	»	»	1- 1-1986/96	92,925
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	97,600
»	»	»	»	1- 2-1986/96	93,075
»	»	»	»	1- 3-1986/96	92,475
»	»	»	»	1- 4-1986/96	92,550
»	»	»	»	1- 5-1986/96	93,275
»	»	»	»	1- 6-1986/96	94,225
»	»	»	»	1- 7-1986/96	93,550
»	»	»	»	1- 8-1986/96	92,850
»	»	»	»	1- 9-1986/96	92,675
»	»	»	»	1-10-1986/96	92,375
»	»	»	»	1-11-1986/96	92,700
»	»	»	»	1-12-1986/96	92,850
»	»	»	»	1- 1-1987/97	92,775
»	»	»	»	1- 2-1987/97	92,275
»	»	»	»	18- 2-1987/97	92,550
»	»	»	»	1- 3-1987/97	92,975
»	»	»	»	1- 4-1987/97	92,200
»	»	»	»	1- 5-1987/97	93,150
»	»	»	»	1- 6-1987/97	94,250
»	»	»	»	1- 7-1987/97	93,300
»	»	»	»	1- 8-1987/97	93,075
»	»	»	»	1- 9-1987/97	95,525

Titolo			Tasso	Scadenza	Quotazione
Buoni	Tesoro	Pol.	9,25%	1- 1-1990	98,625
»	»	»	12,50%	1- 1-1990	100,750
»	»	»	9,25%	1- 2-1990	98,300
»	»	»	12,50%	1- 2-1990	101,125
»	»	»	9,15%	1- 3-1990	98,200
»	»	»	10,50%	1- 3-1990	98,500
»	»	»	12,50%	1- 3-1990	00,900
»	»	»	10,50%	15- 3-1990	98,450
»	»	»	9,15%	1- 4-1990	97,850
»	»	»	10,50%	1- 4-1990	98,425
»	»	»	12,00%	1- 4-1990	00,600
»	»	»	10,50%	15- 4-1990	98,375
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	98,050
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 Q	99,675
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 B	98,375
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	98,350
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	97,675
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99,175
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	98,125
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	98,300
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	98,675
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	98,400
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	98,125
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	98,475
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	98,350
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	97,675
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	98,525
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	98,625
»	»	»	9,25%	1-10-1990	96,625
»	»	»	11,50%	1-10-1990	98,675
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	98,525
»	»	»	9,25%	1-11-1990	96,550
»	»	»	11,50%	1-11-1990	96,525
»	»	»	9,25%	1-12-1990	96,600
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	102,150
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	93,425
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	93,475
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	95,200
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	93,825
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	93,450
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	95 —
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	93,825
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	95 —
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	94,500
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	97,500
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	95,650
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	95,475
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	97,300
»	»	»	12,50%	1-10-1992	97,175
»	»	»	12,50%	1-11-1993	96,775

Titolo				Scadenza e tasso	Quotazione
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22-11-1982/89 13%	101,100
»	»	»	»	1983/90 11,50%	102,325
»	»	»	»	1984/91 11,25%	102,500
»	»	»	»	1987/91 8,75%	96,950
»	»	»	»	1984/92 10,50%	102,250
»	»	»	»	1985/93 9,60%	99,900
»	»	»	»	1985/93 9,75%	99,750
»	»	»	»	1985/93 9,00%	97,250
»	»	»	»	1985/93 8,75%	95,725
»	»	»	»	1986/94 8,75%	95,600
»	»	»	»	1986/94 6,90%	89,400
»	»	»	»	1987/94 7,75%	90,725
»	»	»	»	Ind. 21-3-1988/92 8,50%	95,625
»	»	»	»	Ind. 26-4-1988/92 8,50%	95,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M25059

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI LECCE

Facoltà di scienze economico-bancarie, assicurative e previdenziali:

ragioneria generale ed applicata (biennale);
ragioneria generale ed applicata (biennale);
istituzioni di diritto privato;
matematica generale;
tecnologia dei processi produttivi.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di ingegneria:

idraulica;
optoelettronica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A2301

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali:

biometria e antropometria.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

relatività.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geochimica applicata;
mineralogia.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di medicina e chirurgia:

patologia generale;
medicina nucleare.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze politiche:

teoria dello sviluppo economico;
storia dell'economia.

UNIVERSITÀ DI LECCE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

laboratorio di fisica I;
climatologia.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia:

biblioteconomia e bibliografia.

Facoltà di ingegneria:

analisi matematica I;
antenne;
combustione.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

topologia.

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Facoltà di scienze politiche:

storia dell'Iran e dell'Asia centrale.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di ingegneria:

metodi di osservazione e misura (aeronautici, chimici, meccanici, minerari).

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di giurisprudenza:

filosofia del diritto.

Facoltà di lettere e filosofia:

paleografia greca;
linguistica generale.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di magistero:

filosofia della scienza;
filologia medioevale e umanistica.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

Facoltà di lingue e letterature straniere moderne:

storia dell'Europa orientale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A2254-89A2317

Autorizzazione alla scuola media statale «R. Fucini» di Montespertoli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Firenze in data 20 marzo 1989, protocollo n. 5304, la scuola media statale «R. Fucini» di Montespertoli (Firenze), è stata autorizzata ad accettare la donazione di un personal computer, del valore di L. 2.615.000 + I.V.A., disposta dalla Cassa rurale ed artigiana di San Casciano Val di Pesa.

89A2334

Autorizzazione alla scuola media statale «A. e G. Caccia» di Busto Garolfo ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano in data 22 marzo 1989, protocollo n. 1103, la scuola media statale «A. e G. Caccia» di Busto Garolfo (Milano), è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla Cassa rurale ed artigiana di Busto Garolfo (Milano), di un laboratorio linguistico «Taudberg Sistema 500» del valore di L. 11.815.600.

89A2335

Autorizzazione alla scuola media statale «Ugo Foscolo» di Preganziol ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Treviso in data 7 gennaio 1989, protocollo n. 4401, la scuola media statale «Ugo Foscolo» di Preganziol (Treviso), è stata autorizzata ad accettare la donazione di un televisore a colore modello «Grundig T/70/340» del valore di L. 1.000.000, offerto dalla Cassa rurale ed artigiana di Preganziol.

89A2336

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Variazione della denominazione della società «Ge.Con. fiduciaria - General Consulting - Friuli-Venezia Giulia S.r.l.» e trasferimento della sede da Udine a Milano.

Con decreto interministeriale 10 maggio 1989 il decreto interministeriale del 30 novembre 1981, con il quale la società «Ge.Con. fiduciaria - General Consulting - Friuli-Venezia Giulia S.r.l.», con sede in Udine, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è stato modificato nella parte relativa alla denominazione della società, variata in «Lombardfin fiduciaria S.p.a.» ed alla sede trasferita a Milano.

89A2280

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prefer, presso lo stabilimento di Bettola, al trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1989 in favore di trentasette lavoratori-operai dipendenti dalla S.r.l. Prefer ed occupati presso lo stabilimento di Bettola (Piacenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 6 gennaio 1989 al 7 gennaio 1990.

89A2279

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 6 maggio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Il Villino - Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Vitelli in data 16 dicembre 1954, rep. 23402, reg. soc. 626, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia - Canopo seconda - Società a responsabilità limitata» (già Cooperativa edilizia Canopo - Società a responsabilità limitata), con sede in Roma, costituita per rogito Vitelli in data 26 aprile 1955, rep. 28722, reg. soc. 1288/55, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Co - Por» - Società cooperativa ediln Roma, costituita per rogito Brucculeri in data 14 dicembre 1978, rep. 48635, reg. soc. 562/79, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Otello - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cazzilli in data 16 gennaio 1964, rep. 30160, reg. soc. 785/64, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Società per azioni cooperativa edile agricola e di consumo "Roma" fra operai ed impiegati della Capitale, a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pongelli in data 3 agosto 1948, rep. 21445, reg. soc. 1722, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia tesoro Montevergine» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Grispini in data 11 dicembre 1953, rep. 41932, reg. soc. 3191, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Erica - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Salciarini (coadiutore del dott. Albano) in data 5 maggio 1964, rep. 112058, reg. soc. 2996/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia "Sette più Sette" a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 9 ottobre 1965, rep. 27869, reg. soc. 2354/65, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Wanda seconda a responsabilità limitata» (già «Società cooperativa edilizia Wanda a responsabilità limitata»), con sede in Roma, costituita per rogito Staderini in data 24 maggio 1956, rep. 150254, reg. soc. 1154, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Montevecchio - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Sabelli in data 23 febbraio 1954, rep. 87353, reg. soc. 2694, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Società cooperativa agricola Stagno di Ostia 83 a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Perrotta in data 28 aprile 1983, rep. 13511, reg. soc. 3663/83, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Oianneg» Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 12 marzo 1964, rep. 124333, reg. soc. 1697/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia "Deifobo" - Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 17 aprile 1962, rep. 53830, reg. soc. 1365/62, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia dipendenti "Assicurazioni d'Italia" Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Chinni (coadiutore del dottor Leonelli) in data 3 aprile 1948, rep. 49427, reg. soc. 677, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Novus Incipit Ordo - Società cooperativa edilizia per azioni a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Marchese in data 26 giugno 1948, rep. 4410, reg. soc. 1335/48, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Valpolicella a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colosso in data 15 febbraio 1955, rep. 34922/14070, reg. soc. 815, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Sangrila» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Papa in data 3 febbraio 1964, rep. 23669, reg. soc. 1021/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Erta 58 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Sabelli in data 18 gennaio 1958, rep. 153573, reg. soc. 293, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Nova Domus Solis - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 18 settembre 1948, rep. 10537, reg. soc. 1928, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Cingolo», con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 4 ottobre 1956, rep. 53843, reg. soc. 2089, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata - Pio XII - fra impiegati dello Stato», con sede in Roma, costituita per rogito Panzironi in data 8 novembre 1954, rep. 17075, reg. soc. 33/55, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Telecinematografica italiana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Rossi (coadiutore temporaneo del dott. Giustozzi) in data 6 maggio 1981, rep. 203507, reg. soc. 3763/81, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «S.I.C.E. - Quadrante est - 604 a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Abbruzzese in data 12 novembre 1980, rep. 5066, reg. soc. 74/81, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Domani a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Giustozzi in data 26 luglio 1974, rep. 186760, reg. soc. 3596/74, tribunale di Roma.

89A2294

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 20 aprile 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Cav. Agostino Canepa, con sede in Napoli ed unità produttiva presso il C.S.I. di Bagnoli (Napoli), in possesso dei requisiti contributivi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155 e dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, nel periodo dal 27 giugno 1988 al 31 dicembre 1988.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *Ditta Edi.Me. «Il Mattino»*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° settembre 1988 al 1° marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale (articoli 35 e 37 della legge n. 416/1981) - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° settembre 1988.

2) *S.p.a. Faber*, con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimento di Fabriano (Ancona):

periodo: dal 1° agosto 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° agosto 1988.

3) *S.p.a. Atitransco*, con sede in Rotondi (Avellino) e stabilimento di Rotondi (Avellino):

periodo: dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° luglio 1988.

4) *S.c.r.l. Rinascita*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: dal 30 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (articoli 35 e 37 della legge n. 416/1981) - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 30 novembre 1988.

5) *S.c.r.l. Giornale L'Ora*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: dal 30 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (articoli 35 e 37 della legge n. 416/1981) - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 30 novembre 1988.

6) *S.p.a. Agip Plas*, con sede in Roma, deposito prodotti petroliferi di Bari e unità di Collesalvetti (Livorno):

periodo: dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° luglio 1988.

7) *S.p.a. Agip raffinazione*, con sede in Genova, raffineria di Venezia-Porto Marghera, stabilimenti di Rho (Milano), Sannazzaro de' Burgondi (Pavia) e unità di Taranto:

periodo: dall'11 luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dall'11 luglio 1988.

8) *S.p.a. Raffineria Mediterranea*, con sede in Milazzo (Messina) e stabilimento di Milazzo (Messina):

periodo: dal 1° agosto 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° agosto 1988.

9) *S.p.a. Segisa - Società editrice Il Giorno*, con sede in Milano, stabilimenti di Milano e Roma:

periodo: dal 1° novembre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: riorganizzazione aziendale (articoli 35 e 37 della legge n. 416/1981) - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° novembre 1988.

89A2292

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa in Roma, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 20.000.000, disposto da Maria Rosa Aiolfi con testamento n. 12240/5304 di repertorio, a rogito dott. Paolo Bucciarelli Ducci, notaio in Arezzo.

89A2296

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 10.000.000, disposto da Efizio Manca con testamento olografo n. 5287/1364 di repertorio, a rogito dott.ssa Maria Rosa Panico, notaio in Sanremo (Imperia).

89A2295

Autorizzazione all'Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare, in Padova, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare, in Padova, è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente in un appartamento sito in Milano, via Tito Vignoli n. 8, del periziato valore di L. 51.700.000, disposto da Rina Bianchi con testamento olografo, n. 81874/6862 di repertorio, a rogito dott. Marco Orombelli, notaio in Milano.

89A2298

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, è stato autorizzato ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 300.000.000, disposto da Giuseppe Orlando con testamento olografo, n. 43760/6998 di repertorio, a rogito dott. Gaudenzio Traspadini, notaio in Milano.

89A2299

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° giugno 1989 è pagabile presso le banche sottoindicate, la quarta cedola d'interesse relativa al semestre dicembre 1988/maggio 1989 del prestito obbligazionario 1987/1992, prima emissione, indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi, nella misura del 5,90%, lordo, pari al 5,531% al netto della ritenuta fiscale del 6,25%:

Banca nazionale del lavoro, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di Sardegna, Monte dei paschi di Siena, Credito italiano, Banco di Roma, Banca commerciale italiana, Banco di Santo Spirito, Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, Banca nazionale delle comunicazioni, Istituto bancario San Paolo di Torino, Banca Popolare di Novara, Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, Banca nazionale dell'agricoltura, Cassa di risparmio delle provincie lombarde, Cassa di risparmio di Roma, Credito romagnolo, Banca Manusardi e C.

Si comunica inoltre che:

a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4, punto *A* del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di marzo ed aprile 1989 è risultato pari al 12,92%;

b) per i B.O.T. annuali, di cui all'art. 4, punto *B*), del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutasi nei mesi di marzo ed aprile 89, corretto dal fattore moltiplicativo in uso per i C.C.T. di attuale emissione (1-tn/1-to), è risultato pari al 12,7425%;

c) la media artimetica risulta, pertanto, pari al 12,406% equivalente al tasso semestrale del 6,02%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,25%, le obbligazioni frutteranno per il semestre giugno 89/novembre 89, scadenza 1° dicembre 1989, cedola n. 5, un interesse lordo del 6,30% pari ad un rendimento del 5,906% al netto della ritenuta fiscale del 6,25%.

89A2355

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alle «Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Roma» predisposte dal Ministero delle finanze. (Tariffe e deduzioni pubblicate nel supplemento straordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 21 novembre 1984).

Nelle tariffe di reddito relative al comune di Subiaco, alla pag. 126 del sopracitato supplemento straordinario, in luogo della qualità «*Pascolo* produttivo ...», leggasi: «*Incolto* produttivo ...».

89A2356

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
Libreria PIROLA - Messina
C.so Cavour 4 98100 Messina

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***